



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PARERE su Deliberazione di Giunta n. 507 del 30/10/2019 recante:
"Adozione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili della
Regione Calabria - Esercizio finanziario 2019"
relatore: G. AIETA

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	4/11/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	7/11/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	PARERE
PARERE PREVISTO	2,VIGILANZA
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 11/11/2019

Normativa nazionale

- Decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 (Art. 58) pag. 3
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 pag. 7
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
- Codice civile (art. 2644) pag. 118
Effetti della trascrizione.

Normativa regionale

- Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 (Art. 9) pag. 119
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.
- Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 pag. 120
Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.
- Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Art. 13). pag. 145
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).
- Regolamento regionale 20 agosto 2009, n. 12. pag. 147
Regolamento per la disciplina delle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione Calabria.

D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Art. 58).**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.****Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali**

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. ⁽²⁶⁰⁾

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'[articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'[articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#). Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'[articolo 3 della direttiva 2001/42/CE](#) e al comma 4 dell'[articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica. ⁽²⁶⁰⁾

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto ⁽²⁶¹⁾, ⁽²⁵⁷⁾

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura ⁽²⁶²⁾.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge ⁽²⁶³⁾, ⁽²⁵⁷⁾
6. La procedura prevista dall'[articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito con modificazioni dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#), per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell' [articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001](#) si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell' [articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001](#) sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare ⁽²⁶⁴⁾, ⁽²⁵⁷⁾
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla [legge 24 dicembre 1993, n. 560](#). ⁽²⁶⁵⁾ ⁽²⁵⁸⁾
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli [articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito con modificazioni dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#) ⁽²⁶⁶⁾, ⁽²⁵⁷⁾
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'[articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito con modificazioni dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#) ⁽²⁶⁷⁾, ⁽²⁵⁷⁾
- 9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'[articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. ⁽²⁵⁹⁾

(257) Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#).

(258) Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#) e, successivamente, dall'[art. 19, comma 16-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

(259) Comma aggiunto dall'[art. 33, comma 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#).

(260) Comma modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 33-bis, comma 7, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), come modificato dall'[art. 27, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

(261) La [Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(262) La [Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(263) La [Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(264) La [Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(265) La [Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(266) La *Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340* (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(267) La *Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340* (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

(2) Estremi corretti da [Comunicato 26 febbraio 2004](#), pubblicato nella G.U. 26 febbraio 2004, n. 47.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'[articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto il [decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368](#), recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'[articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#), recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'[articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352](#);

Visto l'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#);

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell'[allegato A](#), vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Codice dei beni culturali e del paesaggio]

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

Articolo 1 *Principi*

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione. ⁽³⁾
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

(3) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Articolo 2 *Patrimonio culturale*

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli *articoli 10 e 11*, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'*articolo 134*, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Articolo 3 *Tutela del patrimonio culturale*

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Articolo 4 *Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale*

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e

coordinamento ai sensi dell'[articolo 5](#), commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi del comma 6 del medesimo [articolo 5](#). ⁽⁴⁾

2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

(4) Comma così modificato dall' [art. 16, comma 1-sexies, lett. a\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

Articolo 5 *Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale*

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

[2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'[articolo 128](#) compete al Ministero. ^{(5) (9)}]

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato. ⁽⁶⁾

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite. ⁽⁷⁾

7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza. ⁽⁸⁾

(5) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(6) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 16, comma 1-sexies, lett. b\), n. 2\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(7) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(8) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall'*art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 3), D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(9) Comma abrogato dall' *art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 1), D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

Articolo 6 *Valorizzazione del patrimonio culturale*

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. ⁽¹⁰⁾

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

(10) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*, dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Articolo 7 *Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale*

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.

2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Articolo 7-bis *Espressioni di identità culturale collettiva* ⁽¹¹⁾

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da

testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'[articolo 10](#).

(11) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 8 *Regioni e province ad autonomia speciale*

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 9 *Beni culturali di interesse religioso*

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con [legge 25 marzo 1985, n. 121](#), ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

Articolo 9-bis *Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali*

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

(12) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, L. 22 luglio 2014, n. 110](#).

PARTE SECONDA
Beni culturali
TITOLO I
Tutela
Capo I
Oggetto della tutela

Articolo 10 Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. ⁽¹⁷⁾

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'[articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#). ⁽¹⁴⁾

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale; ^{(18) (21)}

d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; ⁽²⁰⁾

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. ⁽¹⁵⁾

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; ⁽¹³⁾

- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. ⁽¹⁶⁾

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. ⁽¹⁹⁾

(13) La presente lettera era stata modificata dall'[art. 4, comma 2, D.L. 17 agosto 2005, n. 164](#), non convertito in legge ([Comunicato 18 ottobre 2005](#), pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 3\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 5\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(14) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(15) La presente lettera era stata modificata dall'[art. 4, comma 2, D.L. 17 agosto 2005, n. 164](#), non convertito in legge ([Comunicato 18 ottobre 2005](#), pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(16) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 4\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(17) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(18) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, dall'[art. 6, comma 1, L. 12 ottobre 2017, n. 153](#).

(19) Comma sostituito dall'[art. 4, comma 16, lett. a\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l'[art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 1, comma 175, lett. a\), n. 2\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

(20) Lettera inserita dall'*art. 1, comma 175, lett. a), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124.*

(21) Vedi, anche, l' *art. 8, comma 1, L. 14 novembre 2016, n. 220.*

Articolo 11 *Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela* ⁽²³⁾

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: ⁽²⁴⁾

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'*articolo 50*, comma 1; ⁽²²⁾

b) gli studi d'artista, di cui all'*articolo 51*;

c) le aree pubbliche di cui all'*articolo 52*;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli *articoli 64 e 65*, comma 4; ⁽²⁵⁾

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'*articolo 37*; ⁽²⁶⁾

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'*articolo 65*, comma 3, lettera c); ⁽²⁷⁾

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli *articoli 65*, comma 3, lettera c), e *67*, comma 2; ⁽²⁸⁾

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'*articolo 65*, comma 3, lettera c); ⁽²⁹⁾

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'*articolo 50*, comma 2. 1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli *articoli 12 e 13*, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'*articolo 10*. ⁽³⁰⁾

(22) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.*

(23) Rubrica così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(24) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(25) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 175, lett. b), L. 4 agosto 2017, n. 124.*

(26) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(27) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(28) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. b), n. 6), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(29) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), n. 7\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(30) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), n. 8\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 12 *Verifica dell'interesse culturale*

1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. ⁽³¹⁾

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. ⁽³⁶⁾

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1. ⁽³⁵⁾

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. ⁽³²⁾

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'[articolo 13](#) ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'[articolo 15](#), comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. ⁽³⁴⁾

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. ⁽³³⁾

(31) Comma modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, sostituito dall'[art. 4, comma 16, lett. b\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 1, comma 175, lett. c\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#). Vedi, anche, l'[art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

(32) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(33) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), n. 3\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(34) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(35) Per i criteri e le modalità finalizzati alla verifica dell'interesse culturale dei beni immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fini di lucro, vedi il [Decreto 25 gennaio 2005](#).

(36) Per i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, vedi [Decreto 27 settembre 2006](#) e il [Decreto 22 febbraio 2007](#).

Articolo 13 *Dichiarazione dell'interesse culturale*

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'[articolo 10](#), comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'[articolo 10](#), comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. ⁽³⁷⁾

(37) Vedi, anche, il [Decreto 5 agosto 2004](#).

Articolo 14 *Procedimento di dichiarazione*

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.

2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana. ⁽³⁸⁾
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. ⁽³⁹⁾
6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero. ⁽⁴⁰⁾

(38) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(39) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(40) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 175, lett. d\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

Articolo 15 *Notifica della dichiarazione*

1. La dichiarazione prevista dall'[articolo 13](#) è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
- 2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico. ⁽⁴¹⁾

(41) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 16 *Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione*

1. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'[articolo 12](#) o la dichiarazione di cui all'[articolo 13](#) è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione. ⁽⁴²⁾
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199](#).

(42) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

Articolo 17 *Catalogazione*

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.
2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previa intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione. ⁽⁴³⁾
6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'[articolo 13](#) è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

(43) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. f\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

Capo II **Vigilanza e ispezione**

Articolo 18 *Vigilanza*

1. La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all'[articolo 12](#), comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'[articolo 45](#), compete al Ministero. ⁽⁴⁴⁾
2. Sulle cose di cui all'[articolo 12](#), comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime. ⁽⁴⁵⁾

(44) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. f\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(45) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. f\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 19 *Ispezione*

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali. ⁽⁴⁶⁾

1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell'[articolo 45](#). ⁽⁴⁷⁾

(46) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. g\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(47) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. g\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Capo III **Protezione e conservazione** **Sezione I** **Misure di protezione**

Articolo 20 *Interventi vietati*

1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. ⁽⁴⁹⁾

2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'[articolo 13](#) non possono essere smembrati. ⁽⁴⁸⁾

(48) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. g\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(49) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. h\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 21 *Interventi soggetti ad autorizzazione* ⁽⁵⁷⁾

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; ⁽⁵⁴⁾

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; ⁽⁵⁵⁾

c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'[articolo 13](#), nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'[articolo 10, comma 2, lettera c\)](#), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'[articolo 13](#); ⁽⁵⁰⁾

- e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'[articolo 13](#). ⁽⁵¹⁾
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'[articolo 18](#). ⁽⁵⁶⁾
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'[articolo 20, comma 1](#). ⁽⁵²⁾
5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione. ⁽⁵³⁾

(50) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. h\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(51) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. h\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(52) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. h\), n. 3\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(53) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. h\), n. 4\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(54) Lettera così sostituita dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(55) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(56) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(57) Per la delega delle funzioni previste dal presente articolo, vedi l'[art. 1, comma 1, lettera a\), Decreto 6 luglio 2010](#).

Articolo 22 *Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia*

1. Fuori dei casi previsti dagli [articoli 25](#) e [26](#), l'autorizzazione prevista dall'[articolo 21](#), comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. ⁽⁶⁰⁾
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed il termine

indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni. ⁽⁵⁸⁾

4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell'*articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034*, e successive modificazioni. ⁽⁵⁹⁾

(58) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(59) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(60) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 88, comma 7-bis, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259*, inserito dall' *art. 8-bis, comma 2, lett. c), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*.

Articolo 23 *Procedure edilizie semplificate*

1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'*articolo 21* necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.

Articolo 24 *Interventi su beni pubblici*

1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'*articolo 21* può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

Articolo 25 *Conferenza di servizi*

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'*articolo 21*. ⁽⁶¹⁾

2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. ⁽⁶²⁾

3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

(61) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. l\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(62) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. l\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 26 *Valutazione di impatto ambientale* ⁽⁶³⁾

1. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli [articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.

3. Qualora nel corso dei lavori di realizzazione del progetto risultino comportamenti contrastanti con l'autorizzazione di cui all'articolo 21 espressa nelle forme del provvedimento unico ambientale di cui all'[articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), ovvero della conclusione motivata della conferenza di servizi di cui all'[articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.

(63) Articolo modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 26, comma 3, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104](#). Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'[art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017](#).

Articolo 27 *Situazioni di urgenza*

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

Articolo 28 *Misure cautelari e preventive*

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli [articoli 20, 21, 25, 26 e 27](#) ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.

2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'[articolo 10](#), anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'[articolo 12](#), comma 2, o la dichiarazione di cui all'[articolo 13](#).

3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.

4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'[articolo 12](#), comma 2, o la dichiarazione di cui all'[articolo 13](#), il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente. ⁽⁶⁴⁾ ⁽⁶⁵⁾

(64) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. l\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(65) Vedi, anche, l'[art. 2-ter, D.L. 26 aprile 2005, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 giugno 2005, n. 109](#). Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'[art. 95, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163](#).

Sezione II

Misure di conservazione

Articolo 29 *Conservazione*

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. ⁽⁷¹⁾

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988](#) di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro. ⁽⁶⁶⁾ ⁽⁷⁰⁾

9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'[articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368](#), nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988](#) di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione. ⁽⁶⁷⁾

9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni. ⁽⁶⁸⁾

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#).

11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽⁶⁹⁾

(66) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. m\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), e successivamente dall'[art. 2, comma 1, lett. n\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(67) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. m\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), e successivamente dall'[art. 2, comma 1, lett. n\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(68) Comma inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. m\), n. 3\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(69) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. m\), n. 4\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(70) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con [D.M. 26 maggio 2009, n. 87](#).

(71) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con [D.M. 26 maggio 2009, n. 86](#).

Articolo 30 *Obblighi conservativi*

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. ⁽⁷³⁾

3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.

4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'[articolo 13](#). Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'[articolo 125](#). ⁽⁷²⁾

(72) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. n\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(73) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 31 *Interventi conservativi volontari*

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'[articolo 21](#).

2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli [articoli 35](#) e [37](#) e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dall'articolo 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. ⁽⁷⁴⁾

(74) Comma aggiunto dall'[art. 42, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 aprile 2012, n. 35](#), e, successivamente, così modificato dall' [art. 1, comma 314, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Articolo 32 *Interventi conservativi imposti*

1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'[articolo 30](#), comma 4.

Articolo 33 *Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti*

1. Ai fini dell'[articolo 32](#) il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune e alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. ⁽⁷⁵⁾
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.

(75) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. p\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 34 *Oneri per gli interventi conservativi imposti*

1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'[articolo 32](#), sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all'interessato.

2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'[articolo 36](#), commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.

3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 35 *Intervento finanziario del Ministero* ⁽⁷⁶⁾

1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'[articolo 31](#), comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall'[articolo 30](#), comma 4.

3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

(76) Sulla concessione del contributo di cui al presente articolo, vedi l'[art. 1, comma 26-ter, D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#), e, successivamente, l'[art. 1, comma 314, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

Articolo 36 *Erogazione del contributo*

1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.

3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 37 *Contributo in conto interessi* ⁽⁸⁰⁾

1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. ⁽⁷⁷⁾

2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato. ⁽⁷⁸⁾

3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.

4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico. ⁽⁷⁹⁾

(77) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. q\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(78) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. q\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(79) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. q\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(80) Per la sospensione della concessione del contributo di cui al presente articolo, vedi l'[art. 1, comma 26-ter, D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#).

Articolo 38 *Accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi* ⁽⁸¹⁾

1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'[articolo 34](#) o della concessione del contributo ai sensi degli [articoli 35 e 37](#). ⁽⁸²⁾

2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili. ⁽⁸³⁾

(81) Rubrica così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. p\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(82) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. p\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(83) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 39 *Interventi conservativi su beni dello Stato*

1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.

2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimo, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori. ⁽⁸⁴⁾

3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune e alla città metropolitana. ⁽⁸⁵⁾

(84) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. s), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(85) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. s), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

Articolo 40 *Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali*

1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall'*articolo 32* sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.

2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all'*articolo 30*, comma 2.

3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.

Articolo 41 *Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali*

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio. ⁽⁸⁹⁾

2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti. ⁽⁸⁶⁾

3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.

4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta

tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#). Gli scarti sono autorizzati dal Ministero. ⁽⁸⁷⁾

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori della difesa, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo. ⁽⁸⁸⁾

(86) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. t\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(87) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. t\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(88) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. t\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(89) Comma così modificato dall'[art. 12, comma 4, lett. b\), D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#).

Articolo 42 *Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali*

1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.

2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.

3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima.

[3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri. ⁽⁹¹⁾ ⁽⁹⁰⁾]

(90) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 1, lett. u\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(91) Comma aggiunto dall'[art. 14-duodecies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 agosto 2005, n. 168](#).

Articolo 43 *Custodia coattiva*

1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'[articolo 29](#).

1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facoltà di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il Ministero può stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ⁽⁹²⁾

(92) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 44 *Comodato e deposito di beni culturali*

1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. ⁽⁹³⁾

2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.

3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.

4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'[articolo 48, comma 5](#). ⁽⁹⁴⁾

5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ⁽⁹⁵⁾

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

(93) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. q\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(94) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. q\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(95) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. z\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Sezione III Altre forme di protezione

Articolo 45 *Prescrizioni di tutela indiretta*

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli [articoli 46 e 47](#), sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Articolo 46 *Procedimento per la tutela indiretta*

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.

2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.

3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana. ⁽⁹⁶⁾

4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. ⁽⁹⁷⁾

(96) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(97) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 47 *Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo*

1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'[articolo 16](#). La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Articolo 48 *Autorizzazione per mostre ed esposizioni*

1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:
 - a) delle cose mobili indicate nell'[articolo 12](#), comma 1;
 - b) dei beni mobili indicati nell'[articolo 10](#), comma 1;
 - c) dei beni mobili indicati all'[articolo 10](#), comma 3, lettere a), ed e);
 - d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'[articolo 10](#), comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all'[articolo 10](#), commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'[articolo 10](#), commi 2, lettera b), e 3, lettera b). ⁽⁹⁹⁾
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. ⁽⁹⁸⁾

6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

(98) Per l'emanazione del provvedimento di cui al presente comma, vedi il *D.M. 9 febbraio 2005*.

(99) Per la delega delle funzioni previste dal presente comma vedi l'*art. 1, comma 1, lettera b), Decreto 6 luglio 2010*.

Articolo 49 *Manifesti e cartelli pubblicitari*

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi. ⁽¹⁰⁰⁾

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

(100) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Articolo 50 *Distacco di beni culturali*

1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista. ⁽¹⁰¹⁾

2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

(101) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. s), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

Articolo 51 *Studi d'artista*

1. E' vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'[articolo 13](#).
2. E' altresì vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.

Articolo 52 *Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali* ⁽¹⁰³⁾

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. ⁽¹⁰²⁾ ⁽¹⁰⁶⁾

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. ⁽¹⁰⁴⁾

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'[articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'[articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'[articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), prevista dall'[articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) recante attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi

nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione precedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali. ⁽¹⁰⁵⁾

(102) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. cc\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(103) Rubrica così sostituita dall'[art. 2-bis, comma 1, lett. b\), D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#). Peraltro, la [Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 2-bis, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.

(104) Comma aggiunto dall'[art. 2-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#). Peraltro, la [Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 2-bis, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.

(105) Comma aggiunto, come [comma 1-bis, dall'art. 4-bis, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#), e, successivamente, rinumerato e modificato dall'[art. 4, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#). Peraltro, la [Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art 4, comma 1, nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni, e del citato art. 4-bis, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni. Da ultimo, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 16, comma 1-ter, lett. a\) e b\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(106) I provvedimenti previsti dal presente comma sono stati emanati con [Direttiva 9 novembre 2007](#) e [Direttiva 10 ottobre 2012](#).

Capo IV
Circolazione in ambito nazionale
Sezione I
Alienazione e altri modi di trasmissione

Articolo 53 Beni del demanio culturale

1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice. ⁽¹⁰⁷⁾

⁽¹⁰⁷⁾ Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. dd), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

Articolo 54 Beni inalienabili

1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati: ⁽¹¹⁰⁾
 - a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
 - b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente; ⁽¹¹¹⁾
 - c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
 - d) gli archivi;
 - d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'*articolo 10, comma 3, lettera d)*; ⁽¹¹²⁾
 - d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'*articolo 53* ⁽¹¹⁶⁾.
2. Sono altresì inalienabili:
 - a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all' *articolo 10, comma 1*, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'*articolo 12*. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'*articolo 12, commi 4, 5 e 6*; ⁽¹⁰⁸⁾
 - [b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53; ⁽¹¹³⁾
 - c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'*articolo 53*, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo *articolo 53*;
 - [d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d). ^{(115) (109)}
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli *articoli 18 e 19*. ⁽¹¹⁴⁾

4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.

(108) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. t), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*, dall'*art. 4, comma 16, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 175, lett. e), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124*. Vedi, anche, l'*art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(109) Lettera soppressa dall'*art. 2, comma 1, lett. ee), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(110) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. ee), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(111) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. ee), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(112) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lett. ee), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(113) Lettera soppressa dall'*art. 2, comma 1, lett. ee), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(114) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. ee), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(115) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(116) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lett. ee), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificata dall'*art. 1, comma 175, lett. e), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

Articolo 55 *Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale*

1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'*articolo 54*, comma 1, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero. ⁽¹¹⁸⁾

2. La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:

a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;

b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;

c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;

d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;

e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso. ⁽¹¹⁷⁾

3. L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:

a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;

b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;

c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta. ⁽¹¹⁹⁾

3-bis. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione. ⁽¹²⁰⁾

3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene. ⁽¹²⁰⁾

3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b). ⁽¹²⁰⁾

3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo. ⁽¹²⁰⁾

3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'[articolo 21](#), commi 4 e 5. ⁽¹²⁰⁾

(117) Comma modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. u\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. ff\), n. 2\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(118) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. ff\), n. 1\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(119) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. ff\), n. 2\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(120) Comma inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. ff\), n. 3\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 55-bis *Clausola risolutiva* ⁽¹²¹⁾

1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'[articolo 55](#) sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.

(121) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. gg), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Articolo 56 *Altre alienazioni soggette ad autorizzazione*

1. E' altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:

a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli *articoli 54*, commi 1 e 2, e *55*, comma 1;

b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. ⁽¹²²⁾

2. L'autorizzazione è richiesta inoltre:

a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librerie;

b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti. ⁽¹²³⁾

3. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all'*articolo 55*, comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo. ⁽¹²³⁾

4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione. ⁽¹²³⁾

4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi. ⁽¹²⁴⁾

4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. ⁽¹²⁴⁾

4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'*articolo 21*, commi 4 e 5. ⁽¹²⁴⁾

4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati. ⁽¹²⁴⁾

4-sexies. Non è soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate all'*articolo 54*, comma 2, lettera a), secondo periodo. ⁽¹²⁴⁾

4-septies. Rimane ferma l'inalienabilità disposta dall'*articolo 54*, comma 1, lettera d-ter). ⁽¹²⁴⁾

(122) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. hh), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(123) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. hh), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(124) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. hh), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Articolo 57 *Cessione di beni culturali in favore dello Stato* ⁽¹²⁵⁾

1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.

(125) Articolo così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. ii\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 57-bis *Procedure di trasferimento di immobili pubblici* ⁽¹²⁶⁾

1. Le disposizioni di cui agli [articoli 54, 55 e 56](#) si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.

2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.

(126) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. II\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 58 *Autorizzazione alla permuta*

1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli [articoli 55 e 56](#) nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.

Articolo 59 *Denuncia di trasferimento*

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. ⁽¹²⁸⁾

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;

b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ⁽¹²⁹⁾ ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;

c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. ⁽¹²⁷⁾

3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.

4. La denuncia contiene:

a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;

b) i dati identificativi dei beni;

c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;

d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;

e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.

5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

(127) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. z\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(128) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. d\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l'[art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

(129) A norma del combinato disposto degli [artt. 349](#), comma 1, e [389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), a decorrere dal 15 agosto 2020, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Sezione II Prelazione

Articolo 60 *Acquisto in via di prelazione*

1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'[articolo 62](#), comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. ⁽¹³⁰⁾

2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il

valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.

3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

(130) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. mm\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 61 *Condizioni della prelazione*

1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'[articolo 59](#).

2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'[articolo 59](#), comma 4.

3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.

4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.

5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 62 *Procedimento per la prelazione*

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.

2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla

deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene. ⁽¹³¹⁾

3. Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica. ⁽¹³²⁾

4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'*articolo 59*, comma 4. ⁽¹³³⁾

(131) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. bb), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(132) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. bb), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(133) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. nn), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Sezione III Commercio

Articolo 63 *Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti*

1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'*Allegato A* del presente decreto legislativo, di seguito indicato come "Allegato A". ⁽¹³⁴⁾

2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di

sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali. ^{(137) (138)}

3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'[articolo 5](#), commi 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza. ⁽¹³⁵⁾

4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al presente comma il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'[articolo 13](#). ⁽¹³⁶⁾

5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.

(134) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. oo\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(135) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. oo\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, dall'[art. 16, comma 1-sexies, lett. c\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(136) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. oo\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(137) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 175, lett. f\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

(138) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il [D.M. 15 maggio 2009, n. 95](#).

Articolo 64 *Attestati di autenticità e di provenienza*

1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi. ⁽¹³⁹⁾

(139) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. pp\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Capo V
Circolazione in ambito internazionale
Sezione I
Principi in materia di circolazione internazionale ⁽¹⁴⁰⁾

Articolo 64-bis *Controllo sulla circolazione* ⁽¹⁴¹⁾

1. Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.
2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale.
3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.

(140) Rubrica così sostituita dall'[art. 2, comma 1, lett. qq\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#). Precedentemente la rubrica era la seguente: «Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale».

(141) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. rr\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Sezione I-bis
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale ⁽¹⁴²⁾

Articolo 65 *Uscita definitiva*

1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'[articolo 10](#), commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresì l'uscita:
 - a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'[articolo 10](#), comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'[articolo 12](#); ⁽¹⁴⁴⁾
 - b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'[articolo 10](#), comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:

a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500; ⁽¹⁴⁵⁾

b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;

c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'[articolo 11](#), comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano. ⁽¹⁴³⁾

4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'[articolo 11](#), comma 1, lettera d);

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1. ⁽¹⁴⁶⁾

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'[articolo 10](#), comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'[articolo 14](#), che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. ⁽¹⁴⁷⁾

(142) Sezione inserita dall'[art. 2, comma 1, lett. ss](#)), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(143) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. tt](#)), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(144) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 175, lett. g](#)), [n. 1](#)), [L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

(145) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 175, lett. g](#)), [n. 2](#)), [L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

(146) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 175, lett. g](#)), [n. 3](#)), [L. 4 agosto 2017, n. 124](#) che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4-bis.

(147) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 175, lett. g](#)), [n. 3](#)), [L. 4 agosto 2017, n. 124](#) che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4-bis.

Articolo 66 *Uscita temporanea per manifestazioni*

1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'[articolo 65](#), commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

2. Non possono comunque uscire:

a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;

b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

Articolo 67 *Altri casi di uscita temporanea*

1. Le cose e i beni culturali indicati nell'[articolo 65](#), commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:

a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;

b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;

c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;

d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta ⁽¹⁴⁸⁾.

2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'[articolo 13](#).

(148) Lettera così modificata dall'[art. 4, comma 16, lett. d-bis](#)), [D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#).

Articolo 68 *Attestato di libera circolazione*

1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'[articolo 65](#), comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. ⁽¹⁴⁹⁾

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva. ⁽¹⁵⁰⁾

3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa. ⁽¹⁵¹⁾

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'[articolo 10](#). Nel compiere tale valutazione gli uffici di

esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo. ⁽¹⁵²⁾

5. L'attestato di libera circolazione ha validità quinquennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. ⁽¹⁵⁵⁾

6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'[articolo 14](#). A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'[articolo 14](#), comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo. ⁽¹⁵³⁾

7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante. ⁽¹⁵⁴⁾

(149) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. uu\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(150) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. uu\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(151) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. uu\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(152) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. uu\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 175, lett. h\), n. 1\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

(153) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. uu\), n. 5\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(154) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. uu\), n. 6\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(155) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 175, lett. h\), n. 2\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

Articolo 69 *Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato*

1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.

2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma le cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui all'[articolo 14](#), comma 4. ⁽¹⁵⁶⁾

4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.

5. Si applicano le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199](#).

(156) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. vv\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 70 *Acquisto coattivo*

1. Entro il termine indicato all'[articolo 68](#), comma 3, l'ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni. ⁽¹⁵⁸⁾
2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo. ⁽¹⁵⁹⁾
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa nel rispetto di quanto stabilito all'[articolo 62](#), commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. ⁽¹⁵⁷⁾

(157) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. cc\)](#), *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. zz\), n. 3\)](#), *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(158) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. zz\), n. 1\)](#), *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(159) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. zz\), n. 2\)](#), *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Articolo 71 *Attestato di circolazione temporanea*

1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli [articoli 66](#) e [67](#), le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'[articolo 69](#).
3. Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano l'interesse indicato dall'[articolo 10](#), contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'[articolo 14](#), comma 2, e l'oggetto è sottoposto alle misure di cui all'[articolo 14](#), comma 4. ⁽¹⁶⁰⁾

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'[articolo 66](#) e dall'[articolo 67](#), comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione di cui all'[articolo 48](#).

5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.

6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'[articolo 48](#), comma 5.

7. Per i beni culturali di cui all'[articolo 65](#), comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'[articolo 67](#), comma 1.

(160) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. aaa](#)), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 72 *Ingresso nel territorio nazionale*

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'[articolo 65](#), comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. ⁽¹⁶¹⁾

3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.

4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.

(161) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. bbb), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Sezione II **Esportazione dal territorio dell'Unione europea**

Articolo 73 *Denominazioni*

1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono:

a) per «regolamento CE» il *regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008* del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali; ⁽¹⁶²⁾

b) per «direttiva UE» la *direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014* del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il *regolamento (UE) n. 1024/2012*; ⁽¹⁶³⁾

c) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.

(162) Lettera modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. ccc), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(163) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

Articolo 74 *Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea*

1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati nell'*allegato A* è disciplinata dal regolamento CE e dal presente articolo. ⁽¹⁶⁴⁾

2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione europea; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione. ⁽¹⁶⁶⁾

3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed è valida per un anno. La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre quarantotto mesi dal rilascio di quest'ultimo. ⁽¹⁶⁷⁾

4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli *articoli 66, 67 e 71*. ⁽¹⁶⁵⁾

5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da

altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CE, per la durata di validità della licenza medesima. ⁽¹⁶⁸⁾

(164) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(165) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(166) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(167) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* e dall'*art. 1, comma 175, lett. i), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

(168) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 2, lett. d), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

Sezione III

Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro

⁽¹⁶⁹⁾

Articolo 75 *Restituzione*

1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva UE. ⁽¹⁷²⁾

2. Ai fini della direttiva UE, si intende per bene culturale un bene che è stato classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ⁽¹⁷³⁾

[3. La restituzione è ammessa per i beni di cui al comma 2 che rientrano in una delle categorie indicate alla lettera a) dell'allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a:

a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;

b) istituzioni ecclesiastiche. ^{(170) (174)}

]

4. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CE, ovvero determinata dal mancato

rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea. ⁽¹⁷⁵⁾

5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione. ⁽¹⁷¹⁾

6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

(169) Rubrica così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lett. eee), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea».

(170) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(171) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. fff), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(172) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(173) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(174) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 3, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(175) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 3, lett. d), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

Articolo 76 Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 4 della direttiva UE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. ⁽¹⁷⁹⁾

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri;

b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene; ⁽¹⁷⁶⁾

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti; ⁽¹⁷⁷⁾

d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all'[articolo 75](#), purché tali operazioni vengano effettuate entro sei mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e); ⁽¹⁸⁰⁾

e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;

f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti. ⁽¹⁷⁸⁾

2-bis. L'autorità centrale, al fine di cooperare e consultarsi con gli altri Stati membri e per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal territorio nazionale, utilizza un modulo del sistema d'informazione del mercato interno, di seguito «IMI», stabilito dal [regolamento \(UE\) n. 1024/2012](#), specificamente adattato per i beni culturali. ⁽¹⁸¹⁾

(176) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. ggg\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(177) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. ggg\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(178) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. ggg\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(179) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 4, lett. a\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

(180) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 4, lett. b\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

(181) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 4, lett. c\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

Articolo 77 *Azione di restituzione*

1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'[articolo 75](#).

2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.

3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:

a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;

b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.

4. L'atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.

5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri, utilizzando un modulo del sistema IMI stabilito dal [regolamento \(UE\) n. 1024/2012](#), specificamente adattato per i beni culturali.

(182)

(182) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 5, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

Articolo 78 *Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione*

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di tre anni a decorrere dal giorno in cui l'Autorità centrale richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo. (184)

2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose. (183)

(183) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. hhh](#)), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, dall' [art. 1, comma 6, lett. b](#)), [D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

(184) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 6, lett. a](#)), [D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

Articolo 79 *Indennizzo*

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.

2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze. Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe. (185)

3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.

4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione. ⁽¹⁸⁶⁾

(185) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 7, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.*

(186) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 7, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.*

Articolo 80 *Pagamento dell'indennizzo*

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Articolo 81 *Oneri per l'assistenza e la collaborazione*

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'*articolo 76*, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

Articolo 82 *Azione di restituzione a favore dell'Italia*

1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

Articolo 83 *Destinazione del bene restituito*

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.
2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.
4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico

territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno.

Articolo 84 *Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale*

1. Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri. ⁽¹⁸⁷⁾
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, una relazione sull'attuazione del presente Capo nonché sull'attuazione della direttiva UE e del regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri. ⁽¹⁸⁸⁾
3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la relazione sull'applicazione della direttiva UE per la Commissione indicata al comma 1. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento. ^{(189) (190)}

(187) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 8, lett. a\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

(188) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 8, lett. b\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#) e, successivamente, dall' [art. 3, comma 6, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90](#).

(189) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 8, lett. c\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

(190) Vedi, anche, l' [art. 1, comma 11, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

Articolo 85 *Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti*

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

Articolo 86 *Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea*

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri.

Sezione IV

Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali ⁽¹⁹¹⁾

Articolo 87 *Convenzione UNIDROIT* ⁽¹⁹²⁾

1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione medesima.

(191) Rubrica così sostituita dall'[art. 2, comma 1, lett. iii\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#). Precedentemente la rubrica era la seguente: «Convenzione UNIDROIT».

(192) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. III\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 87-bis *Convenzione UNESCO* ⁽¹⁹³⁾

1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima.

(193) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. mmm\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Capo VI **Ritrovamenti e scoperte** **Sezione I**

Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

Articolo 88 *Attività di ricerca*

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'[articolo 10](#) in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

Articolo 89 *Concessione di ricerca*

1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'[articolo 88](#) ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.
3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.

4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.

Articolo 90 Scoperte fortuite

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'[articolo 10](#) ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. ⁽¹⁹⁴⁾
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

(194) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. nnn\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 91 Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

1. Le cose indicate nell'[articolo 10](#), da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'[articolo 10](#), comma 3, lettera a). E' nullo ogni patto contrario.

Articolo 92 Premio per i ritrovamenti

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
 - a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;

b) al concessionario dell'attività di ricerca, di cui all'[articolo 89](#), qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari; ⁽¹⁹⁵⁾

c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'[articolo 90](#).

2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'[articolo 89](#) ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#).

(195) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. ooo\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 93 *Determinazione del premio*

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'[articolo 92](#), previa stima delle cose ritrovate.

2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.

3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.

4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Sezione II

Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale

Articolo 94 *Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo* ⁽¹⁹⁶⁾

1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. ^{(197) (198)}

(196) Rubrica così sostituita dall'[art. 2, comma 1, lett. ppp\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(197) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. ppp\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(198) Per la ratifica ed esecuzione della Convenzione, di cui al presente comma, vedi la [L. 23 ottobre 2009, n. 157](#).

Capo VII Espropriazione

Articolo 95 *Espropriazione di beni culturali*

1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.

Articolo 96 *Espropriazione per fini strumentali*

1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso. ⁽¹⁹⁹⁾

(199) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. qqq\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 97 *Espropriazione per interesse archeologico*

1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'[articolo 10](#).

Articolo 98 *Dichiarazione di pubblica utilità*

1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'[articolo 96](#), anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli [articoli 96](#) e [97](#) l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Articolo 99 *Indennità di esproprio per i beni culturali*

1. Nel caso di espropriazione previsto dall'[articolo 95](#) l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.
2. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 100 *Rinvio a norme generali*

1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli [articoli 96](#) e [97](#) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

TITOLO II
Fruizione e valorizzazione
Capo I
Fruizione dei beni culturali
Sezione I
Principi generali

Articolo 101 *Istituti e luoghi della cultura*

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
 - a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio; ⁽²⁰⁰⁾
 - b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; ⁽²⁰¹⁾
 - c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;
 - d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
 - e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
 - f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

(200) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. rrr), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(201) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. rrr), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

Articolo 102 *Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica*

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'*articolo 101*, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'*articolo 101* è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'*articolo 112*. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.

Articolo 103 *Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura*

1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.

2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.

3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:

a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;

b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo.

Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);

c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove

tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati;

d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 104 *Fruizione di beni culturali di proprietà privata*

1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:

a) i beni culturali immobili indicati all'[articolo 10](#), comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;

b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'[articolo 13](#).

2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.

3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni. ⁽²⁰²⁾

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'[articolo 38](#).

⁽²⁰²⁾ Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. sss](#)), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 105 *Diritti di uso e godimento pubblico*

1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.

Sezione II **Uso dei beni culturali**

Articolo 106 *Uso individuale di beni culturali*

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. ⁽²⁰³⁾

2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. ⁽²⁰⁵⁾

2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene. ⁽²⁰⁴⁾

(203) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. dd), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.*

(204) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. dd), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.*

(205) Comma così modificato dall'*art. 39, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.*

Articolo 107 *Usa strumentale e precario e riproduzione di beni culturali* ⁽²⁰⁷⁾

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.

2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale. ⁽²⁰⁶⁾

(206) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. ttt), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(207) Per gli indirizzi, criteri, modalità per la riproduzione di beni culturali, vedi il *D.M. 20 aprile 2005.*

Articolo 108 *Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione*

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:

- a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
- b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
- c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
- d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. ⁽²⁰⁸⁾

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel

rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; ⁽²¹⁰⁾

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro ⁽²¹¹⁾, ⁽²⁰⁹⁾

4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.

6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

⁽²⁰⁸⁾ Comma così modificato dall' *art. 12, comma 3, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 171, lett. a), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

⁽²⁰⁹⁾ Comma inserito dall' *art. 12, comma 3, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*.

⁽²¹⁰⁾ Numero così modificato dall'*art. 1, comma 171, lett. b), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

⁽²¹¹⁾ Numero così modificato dall'*art. 1, comma 171, lett. b), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

Articolo 109 *Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali*

1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:

- a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
- b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Articolo 110 *Incasso e riparto di proventi*

1. Nei casi previsti dall'*articolo 115*, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.

2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla

riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.

3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, ai sensi dell'[articolo 29](#), nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione. ⁽²¹²⁾

4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

(212) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 2, D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#) e, successivamente, dall'[art. 14, comma 1-ter, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° dicembre 2016, n. 225](#).

Capo II **Principi della valorizzazione dei beni culturali**

Articolo 111 *Attività di valorizzazione*

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'[articolo 6](#). A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.

3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.

4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Articolo 112 *Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica* ⁽²¹³⁾

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'[articolo 101](#), nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.

6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.

8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽²¹⁴⁾

(213) Articolo sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.*

(214) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. uuu), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

Articolo 113 *Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*

1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'[articolo 104](#), comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

Articolo 114 *Livelli di qualità della valorizzazione*

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico. ⁽²¹⁵⁾
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata. ⁽²¹⁶⁾
3. I soggetti che, ai sensi dell'[articolo 115](#), hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.

(215) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. gg\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(216) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici, il [D.M. 18 aprile 2012](#) e, per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e l'attivazione del Sistema museale nazionale, il [D.M. 21 febbraio 2018](#).

Articolo 115 *Forme di gestione* ⁽²¹⁷⁾

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'[articolo 112, comma 5](#), qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai

soggetti indicati all'[articolo 112, comma 5](#), non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione. ⁽²¹⁸⁾

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'[articolo 114](#).

5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'[articolo 112, comma 5](#), regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'[articolo 112, comma 5](#), in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni. ⁽²¹⁹⁾

7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'[articolo 112, comma 5](#), anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.

8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'onere. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.

9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(217) Articolo sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. hh](#)), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(218) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. vvv](#)), [n. 1](#)), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(219) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. vvv\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 116 *Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso* ⁽²²⁰⁾

1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'[articolo 115, commi 7 e 8](#), restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all'[articolo 112, comma 5](#).

(220) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. ii\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

Articolo 117 *Servizi per il pubblico* ⁽²²¹⁾

1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'[articolo 101](#) possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'[articolo 115](#).

5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'[articolo 110](#).

(221) Rubrica così sostituita dall'[art. 2, comma 1, lett. zzz\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 118 *Promozione di attività di studio e ricerca*

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.

2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.

Articolo 119 *Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale* ⁽²²²⁾

1. Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.

2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'[articolo 101](#) possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilità.

(222) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. aaaa\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 120 *Sponsorizzazione di beni culturali*

1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. ⁽²²³⁾

2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il

decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.

3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

(223) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. bbbb](#)), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 121 *Accordi con le fondazioni bancarie*

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.

Capo III

Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza

Articolo 122 *Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti*

1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:

a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'[articolo 125](#), relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;

b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;

[b-bis) di quelli versati ai sensi dell'[articolo 41, comma 2](#), fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo ⁽²²⁴⁾ ⁽²²⁷⁾.]

2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze. ⁽²²⁵⁾

3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in

eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto. ⁽²²⁶⁾

(224) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lett. ll), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.*

(225) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. ll), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 1, lett. cccc), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(226) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. cccc), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(227) Lettera abrogata dall' *art. 12, comma 4, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106.*

Articolo 123 *Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati*

1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'*articolo 122*, comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.

2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione. ⁽²²⁸⁾

3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.

(228) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. dddd), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

Articolo 124 *Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti*

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.

2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.

Articolo 125 *Declaratoria di riservatezza*

1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli [articoli 122](#) e [127](#) è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.

Articolo 126 *Protezione di dati personali*

1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti.

2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale dell'interessato.

3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 127 *Consultabilità degli archivi privati*

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'[articolo 13](#) hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.

2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'[articolo 125](#). Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell'[articolo 122](#), comma 3.

3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'[articolo 13](#), si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 123](#), comma 3, e [126](#), comma 3.

TITOLO III **Norme transitorie e finali**

Articolo 128 *Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente*

1. I beni culturali di cui all'[articolo 10](#), comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui

all'[articolo 14](#). Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.

2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli [articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089](#) e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'[articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006](#), dell'[articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409](#) e degli [articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#). ⁽²²⁹⁾

3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.

4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'[articolo 16](#).

(229) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. eeee\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 129 *Provvedimenti legislativi particolari*

1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.

2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

Articolo 130 *Disposizioni regolamentari precedenti*

1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con [regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163](#) e [30 gennaio 1913, n. 363](#), e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

PARTE TERZA
Beni paesaggistici
TITOLO I
Tutela e valorizzazione
Capo I
Disposizioni generali

Articolo 131 *Paesaggio* ⁽²³⁰⁾

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici. ⁽²³¹⁾
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

(230) Articolo modificato dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(231) La *Corte Costituzionale, con sentenza 14-22 luglio 2009, n. 226* (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Articolo 132 *Convenzioni internazionali* ⁽²³²⁾

1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

(232) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 133 *Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio* ⁽²³³⁾

1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'[articolo 131](#), comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.

(233) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 134 *Beni paesaggistici* ⁽²³⁷⁾

1. Sono beni paesaggistici:
 - a) gli immobili e le aree di cui all'[articolo 136](#), individuati ai sensi degli [articoli da 138 a 141](#) ⁽²³⁵⁾;
 - b) le aree di cui all'[articolo 142](#) ⁽²³⁶⁾;
 - c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'[articolo 136](#) e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli [articoli 143 e 156](#). ⁽²³⁴⁾

(234) Lettera così modificata dall'[art. 4, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. d\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(235) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. d\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(236) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. d\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(237) La [Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in

Italia con [legge 6 aprile 1977, n. 184](#); ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 135 *Pianificazione paesaggistica* ⁽²³⁸⁾

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'[articolo 143](#), comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo [articolo 143](#).

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli [articoli 131](#) e [133](#), ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

(238) Articolo sostituito dall'[art. 5, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#). Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Capo II **Individuazione dei beni paesaggistici**

Articolo 136 *Immobili ed aree di notevole interesse pubblico* ⁽²⁴²⁾

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali ⁽²⁴⁰⁾;

- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici ⁽²³⁹⁾;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze ⁽²⁴¹⁾.

(239) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(240) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(241) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. f), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(242) La *Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22* (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con *legge 6 aprile 1977, n. 184*; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 137 *Commissioni regionali* ⁽²⁴³⁾

1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'*articolo 136* e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo *articolo 136*. ⁽²⁴⁴⁾
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine. ⁽²⁴⁵⁾

3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.

(243) Articolo sostituito dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

(244) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. g\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(245) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. g\), n. 2\) e 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 138 *Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico* ⁽²⁴⁶⁾

1. Le commissioni di cui all'[articolo 137](#), su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'[articolo 136](#), degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'[articolo 136](#).

(246) Articolo sostituito dall'[art. 8, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#). Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. h\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 139 *Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico* ⁽²⁴⁷⁾
⁽²⁴⁸⁾ ⁽²⁵²⁾

1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'[articolo 138](#), corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate. ⁽²⁴⁹⁾

2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'[articolo 146](#), comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione. ⁽²⁵⁰⁾
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'[articolo 136](#), viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'[articolo 146](#), comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3. ⁽²⁵¹⁾

(247) Articolo sostituito dall'[art. 9, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

(248) Rubrica così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(249) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(250) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(251) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(252) La [Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con [legge 6 aprile 1977, n. 184](#); ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 140 *Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza* ⁽²⁵³⁾ ⁽²⁵⁷⁾

1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta

pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'[articolo 139](#), comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'[articolo 136](#). ⁽²⁵⁴⁾

2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo. ⁽²⁵⁵⁾

3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'[articolo 136](#), comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione. ⁽²⁵⁵⁾

4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. ⁽²⁵⁵⁾

[5. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. ⁽²⁵⁶⁾]

(253) Articolo sostituito dall'[art. 10, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

(254) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. l\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(255) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. l\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(256) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 1, lett. l\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(257) La [Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con [legge 6 aprile 1977, n. 184](#); ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 141 *Provvedimenti ministeriali* ⁽²⁵⁸⁾ ⁽²⁵⁹⁾

1. Le disposizioni di cui agli [articoli 139](#) e [140](#) si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'[articolo 138](#), comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'[articolo 139](#),

comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo [articolo 139](#) provvede direttamente il soprintendente.

2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto [articolo 139](#), comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'[articolo 140](#), commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.

3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'[articolo 140](#), comma 3.

4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'[articolo 140](#), comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.

5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all'[articolo 140](#), comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'[articolo 146](#), comma 1.

(258) Articolo sostituito dall'[art. 11, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#). Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(259) La [Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con [legge 6 aprile 1977, n. 184](#); ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 141-bis *Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico* ⁽²⁶⁰⁾

1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'[articolo 140](#), comma 2.

2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.

3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'[articolo 140](#) e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

(260) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Articolo 142 *Aree tutelate per legge* ⁽²⁶¹⁾

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'*articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448*;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico ⁽²⁶²⁾, ⁽²⁶⁷⁾

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 ⁽²⁶³⁾:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*, come zone territoriali omogenee A e B ⁽²⁶⁴⁾ ⁽²⁶⁷⁾;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate ⁽²⁶⁵⁾;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'*articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'*articolo 140*, comma 4. ⁽²⁶⁶⁾

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'[articolo 157](#).

(261) Articolo sostituito dall'[art. 12, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

(262) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(263) Alinea così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(264) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(265) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(266) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 5\) e 6\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(267) La [Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con [legge 6 aprile 1977, n. 184](#); ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Capo III

Pianificazione paesaggistica

Articolo 143 *Piano paesaggistico* ⁽²⁶⁸⁾

1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli [articoli 131](#) e [135](#);

b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'[articolo 136](#), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'[articolo 138](#), comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli [articoli 140](#), comma 2, e [141-bis](#);

c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'[articolo 142](#), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'[articolo 134](#), comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'[articolo 138](#), comma 1;

e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'[articolo 134](#), da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'[articolo 135](#), comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'[articolo 135](#), comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli [articoli 140](#) e [141](#) o di integrazioni disposte ai sensi dell'[articolo 141-bis](#). Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli [articoli 146](#) e [147](#) è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'[articolo 146](#), comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'[articolo 142](#) e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli [articoli 136](#), [138](#), [139](#), [140](#), [141](#) e [157](#), nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'[articolo 146](#).

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'[articolo 145](#), commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli [articoli 146 e 147](#), relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'[articolo 134](#), interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

(268) Articolo sostituito dall'[art. 13, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#). Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. p\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 144 *Pubblicità e partecipazione*

1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione. ⁽²⁶⁹⁾

2. Fatto salvo quanto disposto all'[articolo 143](#), comma 9, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. ⁽²⁷⁰⁾

(269) Comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. q\), n. 1\) e 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(270) Comma sostituito dall'[art. 14, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. q\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 145 *Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione*

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali. ⁽²⁷³⁾
2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico. ⁽²⁷¹⁾
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli [articoli 143](#) e [156](#) non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. ⁽²⁷²⁾
4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. ⁽²⁷⁴⁾
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

(271) Comma così modificato dall'[art. 15, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), n. 3\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(272) Comma così modificato dall'[art. 15, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), n. 4\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(273) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), n. 1 \) e 2\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(274) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), n. 5\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Capo IV

Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Articolo 146 *Autorizzazione* ⁽²⁷⁵⁾ ⁽²⁸⁷⁾

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'[articolo 142](#), o in base alla legge, a termini degli [articoli 136, 143](#), comma 1, lettera d), e [157](#), non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'[articolo 167](#), commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. ⁽²⁷⁷⁾ ⁽²⁸⁵⁾
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'[articolo 143](#), commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli [articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b\), c\) e d\)](#), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. ⁽²⁷⁶⁾
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi

territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. ⁽²⁷⁸⁾

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'[articolo 149](#), comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli [articoli 140](#), comma 2, [141](#), comma 1, [141-bis](#) e [143](#), comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. ⁽²⁷⁹⁾

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'[articolo 140](#), comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'[articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità. ⁽²⁸⁰⁾

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli [articoli 19](#), comma 1 e [20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni. ^{(284) (286)}

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. ⁽²⁸¹⁾

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all' [articolo 134](#). ⁽²⁸²⁾

[15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ⁽²⁸³⁾]

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(275) Articolo sostituito dall'[art. 16, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#). Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. s\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(276) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 2\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#) e, successivamente, dall'[art. 39, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#). Vedi, anche, l' [art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

(277) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 1\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#), dall'[art. 39, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#), dall'[art. 3-quater, comma 1,](#)

D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112*, e, successivamente, dall'*art. 12, comma 1, lett. a)*, *D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*. Vedi, anche, l'*art. 217, comma 1, lett. v)*, *D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(278) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 16, lett. e), n. 3)*, *D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*. Vedi, anche, l'*art. 217, comma 1, lett. v)*, *D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(279) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 16, lett. e), n. 4)*, *D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*. Vedi, anche, l'*art. 217, comma 1, lett. v)*, *D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(280) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 16, lett. e), n. 5)*, *D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*. Vedi, anche, l'*art. 217, comma 1, lett. v)*, *D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(281) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 16, lett. e), n. 6)*, *D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*. Vedi, anche, l'*art. 217, comma 1, lett. v)*, *D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(282) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 16, lett. e), n. 7)*, *D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*. Vedi, anche, l'*art. 217, comma 1, lett. v)*, *D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(283) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 16, lett. e), n. 8)*, *D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*. Vedi, anche, l'*art. 217, comma 1, lett. v)*, *D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(284) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 3*, *D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'*art. 39, comma 1, lett. b), n. 3)*, *D.L. 21 giugno 2013, n. 69*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 agosto 2013, n. 98*) e dall'*art. 12, comma 1, lett. b)*, *D.L. 31 maggio 2014, n. 83*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 29 luglio 2014, n. 106*).

(285) Per la proroga del termine delle autorizzazioni paesaggistiche, di cui al presente comma, vedi l'*art. 30, comma 3*, *D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*, come modificato dall'*art. 3-quater, comma 2*, *D.L. 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112*.

(286) Per il regolamento previsto dal presente comma vedi il *D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139* e il *D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31*.

(287) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 6, comma 4*, *D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

Articolo 147 *Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali*

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'[articolo 146](#) riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. ⁽²⁸⁹⁾
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'[articolo 26](#). I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'[articolo 146](#). ⁽²⁸⁸⁾
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

(288) Comma così modificato dall'[art. 17, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. t\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(289) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. t\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 148 *Commissioni locali per il paesaggio* ⁽²⁹⁰⁾

1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'[articolo 146](#), comma 6. ⁽²⁹¹⁾
2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. ⁽²⁹²⁾
3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli [articoli 146](#), comma 7, [147](#) e [159](#). ⁽²⁹³⁾
- [4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tale caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 8, è espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalità stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 12, 13 e 14. ⁽²⁹⁴⁾]

(290) Articolo sostituito dall'[art. 18, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

(291) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. u\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(292) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. u\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(293) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. u), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(294) Comma soppresso dall'*art. 2, comma 1, lett. u), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Articolo 149 *Interventi non soggetti ad autorizzazione*

1. Fatta salva l'applicazione dell'*articolo 143*, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'*articolo 146*, dall'*articolo 147* e dall'*articolo 159*: ⁽²⁹⁵⁾

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'*articolo 142*, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

(295) Alinea così modificato dall'*art. 19, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Articolo 150 *Inibizione o sospensione dei lavori*

1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli *articoli 139* e *141*, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'*articolo 139*, comma 3, la regione o il Ministero hanno facoltà di: ⁽²⁹⁶⁾

a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio; ⁽²⁹⁷⁾

b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.

2. L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'*articolo 138* o all'*articolo 141*, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'*articolo 139*, comma 3. ⁽²⁹⁸⁾

[3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale il piano paesaggistico preveda misure o interventi di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori. ^{(300) (299)}]

4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.

(296) Alinea così modificato dall'[art. 20, comma 1, lett. a\)](#), *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. z\), n. 1\)](#), *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(297) Lettera così modificata dall'[art. 20, comma 1, lett. b\)](#), *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

(298) Comma così modificato dall'[art. 20, comma 1, lett. c\)](#), *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. z\), n. 2\)](#), *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(299) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 1, lett. z\), n. 3\)](#), *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(300) Comma modificato dall'[art. 20, comma 1, lett. d\)](#), *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

Articolo 151 *Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori*

1. Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall'[articolo 150](#), comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli [articoli 136](#), [143](#), comma 1, lettera d), e [157](#), l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione. ⁽³⁰¹⁾

(301) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. aa\)](#), *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Articolo 152 *Interventi soggetti a particolari prescrizioni*

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'[articolo 136](#) ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'[articolo 146](#), comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'[articolo 146](#), comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo [articolo 146](#). ⁽³⁰²⁾

[2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'[articolo 136](#), lettera c), o all'[articolo 142](#), comma 1, lettera m), la regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze. ⁽³⁰⁴⁾ ⁽³⁰³⁾]

(302) Comma sostituito dall'[art. 21, comma 1, lett. a\)](#), *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. bb\)](#), *n. 1) e 2)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(303) Comma soppresso dall'*art. 2, comma 1, lett. bb), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(304) Comma modificato dall'*art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

Articolo 153 *Cartelli pubblicitari*

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'*articolo 134* è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'*articolo 146*, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'*articolo 146*, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo *articolo 146*. ⁽³⁰⁵⁾

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela. ⁽³⁰⁶⁾

(305) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. cc), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(306) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. cc), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Articolo 154 *Colore delle facciate dei fabbricati* ⁽³⁰⁷⁾

1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'*articolo 136*, comma 1, o dalla lettera m) dell'*articolo 142*, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli *articoli 146* e *149*, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'*articolo 146*, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.

2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.

3. Nei confronti degli immobili di cui all'*articolo 10*, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'*articolo 13*, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo *articolo 10* valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.

(307) Articolo modificato dall'*art. 22, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. dd), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Articolo 155 *Vigilanza*

1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.

2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero. ⁽³⁰⁸⁾

2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti. ⁽³⁰⁹⁾

2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'[articolo 146](#), comma 12. ⁽³⁰⁹⁾

(308) Comma così modificato dall'[art. 23, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

(309) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. ee\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Capo V **Disposizioni di prima applicazione e transitorie**

Articolo 156 *Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici* ⁽³¹⁰⁾

1. Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici, verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'[articolo 143](#) e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7. ⁽³¹¹⁾

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.

3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'[articolo 135](#), possono stipulare intese, ai sensi dell'[articolo 143](#), comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della

regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. ⁽³¹²⁾

4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'*articolo 143*.

(310) Articolo sostituito dall'*art. 24, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

(311) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. ff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(312) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. ff), n. 2) e 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Articolo 157 *Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente*

1. Conservano efficacia a tutti gli effetti: ⁽³¹⁵⁾

a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla *legge 11 giugno 1922, n. 778* ⁽³¹⁶⁾;

b) gli elenchi compilati ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*;

c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497* ⁽³¹⁷⁾;

d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'*articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, aggiunto dall'*articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito con modificazioni nella *legge 8 agosto 1985, n. 431*; ⁽³¹³⁾

d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* ⁽³¹⁸⁾;

e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* ⁽³¹⁹⁾;

f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*; ⁽³¹³⁾

f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'*articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*. ⁽³¹⁴⁾

2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.

(313) Lettera così modificata dall'*art. 25, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

(314) Lettera così aggiunta dall'*art. 25, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

(315) Alinea così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. gg), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(316) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. gg\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(317) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. gg\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(318) Lettera inserita dall'[art. 2, comma 1, lett. gg\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(319) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. gg\), n. 5\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 158 *Disposizioni regionali di attuazione*

1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con [regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357](#).

Articolo 159 *Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica* ⁽³²⁰⁾

1. Fino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall' [articolo 146](#), comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009. ⁽³²¹⁾

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all' [articolo](#)

6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 146*, commi 1, 2 e 4.

6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell' *articolo 143* o adeguata a termini dell' *articolo 156*, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell' *articolo 145*, commi 3, 4 e 5.

7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell' *articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all' *articolo 141-bis*.

8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63*, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell' *articolo 159* del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63*.

9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del *decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63*, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell' *articolo 146*, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.

(320) Articolo sostituito dall'*art. 26, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e dall'*art. 2, comma 1, lett. hh), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 4-quinquies, comma 1, D.L. 3 giugno 2008, n. 97*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2008, n. 129*.

(321) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14* e, successivamente, dall'*art. 23, comma 6, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

PARTE QUARTA
Sanzioni
TITOLO I
Sanzioni amministrative
Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda

Articolo 160 *Ordine di reintegrazione*

1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

Articolo 161 *Danno a cose ritrovate*

1. Le misure previste nell'[articolo 160](#) si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'[articolo 91](#), trasgredendo agli obblighi indicati agli [articoli 89](#) e [90](#).

Articolo 162 *Violazioni in materia di affissione*

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'[articolo 49](#) è punito con le sanzioni previste dall'[articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 163 *Perdita di beni culturali*

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V del Titolo I della Parte seconda, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene. ⁽³²²⁾

2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

(322) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

Articolo 164 *Violazioni in atti giuridici*

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'[articolo 61](#), comma 2.

Articolo 165 *Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale*

1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'[articolo 174](#), comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'[articolo 10](#), in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.

Articolo 166 *Omessa restituzione di documenti per l'esportazione*

1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal [regolamento \(CE\) n. 1081/2012](#) della Commissione, del 9 novembre 2012, recante disposizioni d'applicazione del regolamento CE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620. ⁽³²³⁾

(323) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 9, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

Capo II Sanzioni relative alla Parte terza

Articolo 167 *Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria* ⁽³²⁴⁾

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'[articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa. ⁽³²⁵⁾
4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
 - a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
 - b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
 - c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#).
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'[articolo 181](#), comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'[articolo 1, comma 37, lettera b\), n. 1\), della legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di

cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

(324) Articolo modificato dall'[art. 1, comma 36, lett. a\) e b\)](#), [L. 15 dicembre 2004, n. 308](#) e, successivamente, sostituito dall'[art. 27, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

(325) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 168 *Violazione in materia di affissione*

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'[articolo 153](#) è punito con le sanzioni previste dall'[articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) e successive modificazioni.

TITOLO II **Sanzioni penali** **Capo I**

Sanzioni relative alla Parte seconda

Articolo 169 *Opere illecite*

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:

a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'[articolo 10](#);

b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'[articolo 13](#);

c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'[articolo 10](#), senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'[articolo 28](#).

Articolo 170 *Usò illecito*

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'[articolo 10](#) ad uso

incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Articolo 171 *Collocazione e rimozione illecita*

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'[articolo 10](#), comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.

Articolo 172 *Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta*

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'[articolo 45](#), comma 1.
2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'[articolo 46](#), comma 4, è punita ai sensi dell'[articolo 180](#).

Articolo 173 *Violazioni in materia di alienazione*

1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:
 - a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli [articoli 55 e 56](#);
 - b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'[articolo 59](#), comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
 - c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'[articolo 61](#), comma 1

(326).

(326) Lettera così modificata dall'[art. 3, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

Articolo 174 *Uscita o esportazione illecite*

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'[articolo 11](#), comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale.

Articolo 175 *Violazioni in materia di ricerche archeologiche*

1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:
 - a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate nell'[articolo 10](#) senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
 - b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'[articolo 90](#), comma 1, le cose indicate nell'[articolo 10](#) rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Articolo 176 *Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato*

1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'[articolo 10](#) appartenenti allo Stato ai sensi dell'[articolo 91](#) è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'[articolo 89](#).

Articolo 177 *Collaborazione per il recupero di beni culturali*

1. La pena applicabile per i reati previsti dagli [articoli 174](#) e [176](#) è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

Articolo 178 *Contraffazione di opere d'arte*

1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:
 - a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;
 - b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
 - c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.

4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Articolo 179 *Casi di non punibilità*

1. Le disposizioni dell'[articolo 178](#) non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale. ⁽³²⁷⁾

[\(327\)](#) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

Articolo 180 *Inosservanza dei provvedimenti amministrativi*

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

Capo II **Sanzioni relative alla Parte terza**

Articolo 181 *Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa* ⁽³³⁴⁾

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'[articolo 44, lettera c\), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#). ⁽³³¹⁾

1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; ⁽³²⁹⁾

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'[articolo 142](#) ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. ⁽³²⁸⁾ ⁽³³²⁾

1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica: ⁽³³⁰⁾

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#). ⁽³²⁸⁾

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. ⁽³²⁸⁾

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1. ⁽³²⁸⁾ ⁽³³³⁾

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

(328) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 36, lett. c\), L. 15 dicembre 2004, n. 308](#).

(329) Lettera così modificata dall'[art. 28, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

(330) Alinea modificato dall'[art. 28, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 44, comma 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#); tale ultima modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 4 aprile 2012, n. 35](#)).

(331) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(332) La *Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio-23 marzo 2016, n. 56* (Gazz. Uff. 30 marzo 2016, n. 13 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed».

(333) La *Corte costituzionale, con ordinanza 18-27 aprile 2007, n. 144* (Gazz. Uff. 2 maggio 2007, n. 17, 1^a Serie speciale) e con ordinanza 12-20 dicembre 2007, n. 439 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2007, n. 50, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-quinquies, comma aggiunto dall'*art. 1, comma 36, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308*, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(334) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 37, L. 15 dicembre 2004, n. 308*.

PARTE QUINTA

Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Articolo 182 Disposizioni transitorie

1. In via transitoria, agli effetti indicati all'*articolo 29*, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. ⁽³³⁹⁾

1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'*articolo 29*, commi 7, 8 e 9. ⁽³³⁸⁾

1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'*articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87*. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento

formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014. ⁽³⁴⁰⁾

1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B:

a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'*allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86*;

b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;

c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368*, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;

d) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo. ⁽³³⁵⁾

1-quinquies. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'*articolo 29*, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'*articolo 29*, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ^{(341) (346)}

1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'*articolo 29*, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita

procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell'[articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;

b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);

c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'[articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845](#), con insegnamento non inferiore a due anni;

e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;

f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#). ⁽³⁴³⁾

1-septies. Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. ⁽³⁴³⁾

1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽³⁴³⁾

1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via

prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni. ⁽³⁴⁴⁾

2. In deroga a quanto previsto dall'[articolo 29, comma 11](#), ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso [articolo 29](#). Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ⁽³³⁶⁾

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'[articolo 103](#), comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

3-bis. In deroga al divieto di cui all'[articolo 146](#), comma 4, secondo periodo sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'[articolo 167](#), comma 5. ⁽³⁴²⁾

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'[articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'[articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), si intende vincolante. ⁽³³⁷⁾

3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'[articolo 181](#), comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'[articolo 167](#), comma 5. ⁽³³⁷⁾

(335) Comma inserito dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7](#), che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(336) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(337) Comma aggiunto dall'[art. 29, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

(338) Comma inserito dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), modificato dall'[art. 3-ter, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2007, n. 17](#), dall'[art. 3, comma](#)

1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62, dall'art. 1, comma 4-bis, lett. a), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7, che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(339) Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7, che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(340) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7, che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(341) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 6), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62, dall'art. 1, comma 4-bis, lett. b), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7, che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(342) Comma aggiunto dall'art. 29, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(343) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7, che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(344) Comma inserito dall'art. 3-quinquies, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

(345) Per l'approvazione delle linee guida, di cui al presente comma, vedi il *Comunicato 20 settembre 2014*.

(346) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 10 agosto 2019, n. 112*.

Articolo 183 *Disposizioni finali*

1. I provvedimenti di cui agli *articoli 13, 45, 141, 143*, comma 10, e *156*, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*.

2. Dall'attuazione degli *articoli 5, 44 e 182*, commi 1, 1-quater e 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽³⁴⁷⁾

3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ⁽³⁴⁹⁾

4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facultà previste agli *articoli 34, 35 e 37* sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.

5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli [articoli 44](#), comma 4, e dell'[articolo 48](#), comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'[articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468](#). In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione. ⁽³⁴⁸⁾
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1° maggio 2004.

(347) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(348) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(349) Comma così sostituito dall'[art. 30, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

Articolo 184 *Norme abrogate e interpretative* ⁽³⁵⁰⁾

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- [legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 40](#), nel testo da ultimo sostituito dall'[articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237](#);
- [decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409](#), limitatamente: all'[articolo 21](#), commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'[articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281](#); agli [articoli 21-bis e 22](#), comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'[articolo 9](#) del medesimo decreto legislativo;
- [decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3](#), limitatamente all'[articolo 9](#);
- [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), limitatamente all'[articolo 23](#), comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall'[articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472](#);
- [legge 15 maggio 1997, n. 127](#), limitatamente all'[articolo 12](#), comma 5, nel testo modificato dall'[articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#); e comma 6, primo periodo;
- [legge 8 ottobre 1997, n. 352](#), limitatamente all'[articolo 7](#), come modificato dagli [articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237](#) e dall'[articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513](#);
- [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), limitatamente agli [articoli 148, 150, 152 e 153](#);
- [legge 12 luglio 1999, n. 237](#), limitatamente all'[articolo 9](#);
- [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281](#), limitatamente agli [articoli 8](#), comma 2, e [9](#);
- [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#) e successive modificazioni e integrazioni;
- [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283](#);

- *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, limitatamente all'*articolo 179*, comma 4;
 - *legge 8 luglio 2003, n. 172*, limitatamente all'*articolo 7*.
- 1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui all'*articolo 117*. ⁽³⁵¹⁾

(350) Rubrica così sostituita dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(351) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

CODICE CIVILE**Art. 2644.****Effetti della trascrizione.**

Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.

Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 (Art. 9)

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

(BURC n. 24 del 31 dicembre 2010, supplemento straordinario n. 1 del 31 dicembre 2010)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 6 aprile 2011, nn. 9, 10 e 12, 30 giugno 2011, nn. 17 e 18, 18 luglio 2011, n. 25, 10 agosto 2011, n. 31, 23 dicembre 2011, n. 47, 26 aprile 2012, n. 14, 11 giugno 2012, n. 24, 28 giugno 2012, n. 28, 27 dicembre 2012, n. 69, 27 dicembre 2016, n. 44, 18 maggio 2017, n. 18, 11 dicembre 2017, n. 46 e 8 febbraio 2018, n. 5)

(Il Governo con delibera C.d.M. del 23 febbraio 2011, ha deciso di impugnare gli articoli 11, comma 1; 14, comma 1; 15; 16, commi 1 e 5; 18; 29; 46; 49 e 50. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 310/2011 pubblicata in G.U. 30 novembre 2011, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 14, comma 1; 15; 16 commi 1 e 5; 18; 29; 46 e 50 della l.r. 34/2010; inoltre ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 11, comma 1, e 49.)

Articolo 9

(Programma di valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare)

1. Agli effetti dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22, e nel rispetto del Piano delle Valorizzazioni ed Alienazioni di cui al comma successivo, è prevista una entrata di euro 4.199.000,00 a titolo di proventi delle alienazioni dei beni immobili di proprietà regionale, allocata all'UPB 4.1.01 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2011.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale previo parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione del provvedimento, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole.

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22

Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.

(BUR n. 15 del 16 agosto 2010, supplemento straordinario n. 1 del 20 agosto 2010)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 29 dicembre 2010, n. 34, 23 dicembre 2011, n. 47, 28 dicembre 2011, n. 51, 27 dicembre 2012, n. 69, 30 dicembre 2013, n. 56 e 21 dicembre 2018, n. 47)

(N.B. La presente legge è stata oggetto di interpretazione autentica operata con LL.RR. 29 dicembre 2010, n. 34 e 23 dicembre 2011, n. 47)

TITOLO I
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE REGIONALI

Art. 1

*(Misure per favorire il rispetto del
Patto di stabilità interno per l'anno 2010)*

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2010 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del patto di stabilità interno, come determinato ai sensi dell'articolo 77 ter, commi 3, 4, e 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Al fine di evitare le sanzioni disposte dall'articolo 77 ter, commi 15 e 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dall'articolo 14, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, i dipartimenti della Giunta regionale sono obbligati a monitorare, di concerto con le competenti strutture del Dipartimento Bilancio, gli impegni ed i pagamenti da attuare a valere sulle risorse assegnate con il bilancio dipartimentale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 27 febbraio 2010 e su quelle rivenienti da successive assegnazioni statali o da leggi regionali successive.
3. Il monitoraggio è effettuato sulla base di un apposito "piano dei pagamenti" che coniughi tempestività della spesa, regole di finanza pubblica e incidenza delle tipologie di spesa sul rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine, i Dirigenti delle strutture regionali competenti all'adozione degli atti di spesa di cui agli articoli 43 e 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, nel rigoroso rispetto delle regole dettate con il predetto piano, predispongono i decreti di impegno e/o di liquidazione, attestando all'interno di essi la compatibilità dell'atto di spesa con il "piano dei pagamenti".
4. Il settore Ragioneria generale, sulla base dell'andamento complessivo della spesa regionale e in ragione delle priorità individuate nel Piano dei pagamenti, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, attesta la compatibilità degli atti di impegno con le regole di finanza pubblica. La Ragioneria generale, inoltre, in relazione alle attestazioni di compatibilità della spesa con il "piano dei pagamenti" contenute nei decreti di liquidazione, e sulla base dell'andamento complessivo della spesa regionale, procede alla verifica delle compatibilità delle liquidazioni con le vigenti regole di "finanza pubblica" e ne dà esecuzione. Qualora, invece, la verifica sugli atti di impegno e/o di pagamento dia esito negativo, la Ragioneria generale restituisce gli stessi al Dipartimento emittente.

5. Il «Piano delle attività e dei pagamenti», teso anche a garantire il rispetto del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, da adottarsi con delibera della Giunta regionale su proposta del dipartimento competente in materia di bilancio e rimodulabile nel corso dell'esercizio finanziario, dovrà prevedere idonei vincoli agli stanziamenti di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa. Tali vincoli, anche di natura informatica, possono tenere conto delle priorità individuate preventivamente dai singoli dipartimenti regionali. A tal fine, i Dipartimenti regionali, entro il 30 gennaio di ciascun anno, inviano al Dipartimento Bilancio e Patrimonio un dettagliato elenco delle obbligazioni giuridiche da assumersi nonché di pagamenti da effettuare nel corso dell'esercizio finanziario¹.

5-bis In conformità agli atti di indirizzo della Giunta regionale contenuti nel "Piano dei pagamenti", la competente struttura del dipartimento bilancio può inibire l'utilizzo della disponibilità finanziaria presente sui capitoli del bilancio annuale e pluriennale, disponendo altresì il blocco, anche informatico, dell'emissione di impegni e/o dei pagamenti².

6. La Giunta regionale assume tutte le iniziative necessarie al fine di uniformarsi a quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, in merito alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

7. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge riguardante l'esodo volontario dei dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale.

Art. 2

(Contenimento delle spese di funzionamento della Regione)

1. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, adotta, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, un piano che preveda per il triennio 2011-2013 un risparmio netto del 20 per cento rispetto alla spesa realizzata nell'anno 2009, attraverso l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese per:

¹L'art. 2, comma 1, lett. a), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sostituisce le parole: «annualmente adottato con delibera della Giunta regionale su proposta del Dipartimento Bilancio», con le parole: «da adottarsi, con delibera della Giunta regionale su proposta del dipartimento competente in materia di bilancio, entro il 28 febbraio di ciascun anno e rimodulabile nel corso dell'esercizio finanziario». Successivamente l'art. 5, comma 1, lett. a) della L.R. 30 dicembre 2013, n. 56 sostituisce l'intero comma che precedentemente così recitava: «5. Il "Piano dei pagamenti", da adottarsi, con delibera della Giunta regionale su proposta del dipartimento competente in materia di bilancio, entro il 28 febbraio di ciascun anno e rimodulabile nel corso dell'esercizio finanziario, dovrà prevedere idonei vincoli agli stanziamenti di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa. Tali vincoli, anche di natura informatica, possono tenere conto anche delle priorità individuate preventivamente dai singoli dipartimenti regionali. Il Piano dei pagamenti, inoltre, può prendere in considerazione una ripartizione del *plafond* di cassa disponibile in misura percentuale rispetto agli stanziamenti di competenza assegnati ai singoli Dipartimenti, con destinazione prioritaria alle spese che non incidono negativamente sul risultato del Patto (spese per la sanità, trasferimento agli enti locali su impegni di parte corrente assunti negli esercizi precedenti, spese per ammortizzatori sociali) o che incidono solo parzialmente (spese comunitarie), con possibile rinvio all'esercizio successivo delle spese non obbligatorie ed indifferibili».

²Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

- a) l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio della Regione;
- b) la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali;
- c) la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici regionali;
- d) i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- e) l'acquisto e manutenzione di mobili, macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- f) l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- g) l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;
- h) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- i) le spese postali e telegrafiche.

Art. 3

(Riduzione delle spese per locazioni passive)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce un piano di razionalizzazione degli spazi utilizzati quali sedi di uffici dell'amministrazione regionale e di riduzione della spesa per locazioni passive di almeno il 10 per cento rispetto alla spesa realizzata nell'anno 2009.
2. È fatto divieto assoluto di dare corso alla stipulazione, ovvero al rinnovo anche tacito, di contratti di locazione passiva in assenza di previa verifica di indisponibilità, allo scopo, di beni demaniali o patrimoniali della Regione.

Art. 4

(Razionalizzazione del patrimonio immobiliare regionale)

1. Il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è abrogato.
2. Ferme restando la classificazione dei beni della Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 e le procedure di assegnazione e passaggio di categoria disciplinate dall'articolo 2 della stessa legge, sono alienabili:
 - a) I beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione;
 - b) I beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;
 - c) I beni immobili facenti parte del demanio della Regione per i quali sia intervenuto o intervenga motivato provvedimento di sdemanializzazione.
3. Per l'alienazione degli immobili la Giunta regionale approva annualmente il Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce documento fondamentale di programmazione delle vendite immobiliari che la Regione intende avviare negli esercizi finanziari di riferimento.

4. Nel piano di cui al comma precedente sono indicati:
 - a) i beni immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, che si prevede di alienare;
 - b) una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l'alienazione);
 - c) il valore di stima, la scelta della procedura di alienazione e del criterio di aggiudicazione;
 - d) la destinazione del ricavato in armonia con le vigenti disposizioni, in esse comprese quelle dettate dal decreto in materia di federalismo demaniale.
5. Il Piano di cui al presente articolo è corredato da prescrizioni regolamentari dirette a disciplinare le procedure di valorizzazione ed alienazione.

Art. 5

*(Riduzione delle spese per comitati e commissioni
istituiti presso l'Amministrazione Regionale)*

1. *Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di comitati, commissioni, altri Organi collegiali nonché ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 30 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 novembre 2012 o, se inferiore, alla data del 30 aprile 2010. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.*
2. *Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui al comma precedente devono contenere l'attestazione, da parte del Dirigente proponente, del rispetto della riduzione. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente articolo determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti.*
3. *I Dipartimenti regionali inviano alla struttura competente in materia di controllo di gestione³, entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ciascun anno, gli atti amministrativi e contabili afferenti alle spese di cui al comma 1 del presente articolo⁴.*

³ L'art. 11, comma 1, l.r. 21 dicembre 2018, n. 47 sostituisce le parole "al competente Settore del Dipartimento Bilancio e Patrimonio" con le parole "alla struttura competente in materia di controllo di gestione".

⁴Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 che precedentemente così recitava: «1. La Giunta regionale, su proposta dei Dipartimenti competenti, adotta, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, un Piano che preveda a decorrere dall'esercizio finanziario 2011 un risparmio netto del 30 per cento rispetto all'anno 2009, della spesa sostenuta per Comitati, Commissioni ed altri organi collegiali istituiti presso l'Amministrazione Regionale. 2. Il Piano di cui al comma precedente è trasmesso per il parere alla Commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di quindici giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali il parere si intende acquisito. Il Piano può prevedere anche la soppressione di Commissioni, Comitati, Enti, Fondazioni in house ed organismi vari ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, anche se istituiti per legge, le cui funzioni possono essere attribuite direttamente alle strutture dipartimentali. 3. A tal fine, tutti i dipartimenti regionali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, devono effettuare una puntuale ricognizione ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.». Successivamente l'art. 5, comma 1, lett. b) della L.R. 30 dicembre 2013, n. 56 sostituisce il comma 3 che precedentemente così recitava: «3. Le strutture regionali competenti inviano semestralmente al Dipartimento "Controlli" e al Dipartimento "Presidenza" una relazione sugli incarichi affidati e sull'andamento delle spese in argomento».

Art. 6

(Riduzione delle spese per consulenze esterne)

1. Al fine di valorizzare le professionalità interne all'Amministrazione regionale, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.
2. Gli atti di affidamento dei predetti incarichi, compresi anche quelli adottati nel corrente esercizio finanziario dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono contenere, al momento dell'adozione del provvedimento, ovvero all'atto di stipula del contratto, l'attestazione dell'effettiva utilità per l'Amministrazione del ricorso a professionisti esterni, la quantificazione dell'ammontare della spesa prevista per l'esercizio finanziario in corso e per i due esercizi successivi, la relativa copertura finanziaria con l'esatta indicazione del capitolo di bilancio.
3. Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui ai predetti incarichi devono attestare il rispetto della riduzione complessiva di cui al presente articolo nonché il valore degli incarichi già attribuiti.
4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
5. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dai commi precedenti costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti generali regionali.
6. Ai fini del controllo delle prescrizioni di cui al presente articolo, i Dipartimenti regionali inviano semestralmente al Dipartimento Presidenza, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" ed alla Commissione consiliare competente, nel rispetto delle rispettive competenze, una relazione sugli incarichi affidati e sull'andamento delle spese in argomento.

Art. 7

(Altre norme di contenimento della spesa regionale)

1. A decorrere dall'anno 2011 le spese per missioni del personale regionale, ad eccezione di quelle strettamente connesse agli accordi internazionali ovvero indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari e per la partecipazione ai tavoli della Conferenza Stato-Regioni, non possono essere superiori al 50 per cento di quelle sostenute nel corso dell'anno 2009. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Giunta regionale provvede ad adottare specifiche linee di indirizzo volte a razionalizzare i criteri di ripartizione dei *budget* per missioni assegnati ai Dipartimenti, sulla scorta delle effettive comprovate e prioritarie esigenze di utilità per l'Amministrazione regionale.
- 1 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2011 al personale che presta servizio presso le strutture di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, e s.m.i., spetta un rimborso spese, qualora sostenute, nel rispetto del limite di cui al comma 1.*

- 1 ter. Con appositi provvedimenti della Giunta regionale sono stabiliti i parametri, gli importi e le condizioni del rimborso dovuto ai sensi del comma 1 bis⁵.
2. A decorrere dall'anno 2011 la spesa sostenuta per attività di formazione non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il presente comma non si applica alla spesa per formazione finanziata con i fondi comunitari.
 3. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo e dai precedenti articoli 3, 4, 6 e 7 costituisce per i Dirigenti generali dei dipartimenti elemento negativo ai fini della valutazione annuale, fatte salve le responsabilità amministrative e contabili.
 4. Il limite di spesa stabilito nel comma 1 del presente articolo, può essere superato in casi eccezionali ed inderogabili secondo le procedure stabilite dall'ordinamento regionale vigente.
 5. Le nomine dei collaboratori esterni ed il conferimento degli incarichi dirigenziali secondo l'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, come integrato e modificato dall'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39 e dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2005 n. 13, sono pubblicate sul sito *web* della Regione, unitamente ai *curricula* ed all'ammontare del compenso stabilito.

Art. 8

*(Razionalizzazione, riorganizzazione e
definanziamento delle leggi regionali di spesa)*

1. A decorrere dall'anno 2011, alle autorizzazioni di spesa relative a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria regionale ed iscritte a legislazione vigente nell'anno 2010 nella tabella C approvata con l'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 9, sono apportate riduzioni per un importo complessivo di euro 15.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2011 e di ulteriori euro 30.000.000,00 nel successivo biennio 2012-2013.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono adottate in sede di predisposizione ed approvazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013, dopo una attenta verifica sulle leggi regionali di spesa, effettuata dal Dipartimento Bilancio, di concerto con i dipartimenti interessati, tesa a riqualificare nel suo insieme la spesa regionale, distogliendola per quanto possibile da impieghi non caratterizzati da parametri di efficienza e produttività o non sostenuti da motivazioni riconducibili a gravi emergenze di carattere sociale.
3. La verifica di cui al precedente comma, da effettuarsi entro il 30 settembre 2010, deve essere basata su specifici *report* predisposti dai Dipartimenti della Giunta regionale interessati su ciascuna legge regionale di spesa, con particolare riferimento al raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti da tali atti normativi, sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, in relazione ai costi sostenuti. In mancanza degli specifici *report* su indicati, il Dipartimento "Bilancio" è autorizzato a procedere alle riduzioni di cui al successivo comma 6.
4. L'attività di verifica posta in essere da ciascun dipartimento interessato, di concerto con il Dipartimento Bilancio, deve avere l'obiettivo di:

⁵Commi aggiunti dall'art. 1, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2011, n. 51.

- a) individuare le disposizioni di legge che abbiano ormai esaurito la loro funzione sociale o siano comunque obsolete;
 - b) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti benefici, anche indiretti, sulla finanza regionale;
 - c) identificare le disposizioni la cui abrogazione o il parziale o totale finanziamento comporterebbe lesione di diritti acquisiti da parte dei cittadini o delle imprese;
 - d) proporre una riorganizzazione delle leggi regionali di spesa da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, tenendo conto dei contenuti e delle specificità di ciascuna di esse.
5. La verifica di cui al precedente comma può avvenire anche attraverso il coinvolgimento, da parte dei Dipartimenti competenti, dei beneficiari delle singole leggi regionali di spesa, ove realizzabile, che dovranno attestare l'utilizzazione dei fondi pubblici loro assegnati, con particolare riguardo alla qualità ed alla necessità della spesa realizzata.
6. Nei casi disciplinati dal precedente comma 3, e ove necessario per esigenze dettate da maggiori fabbisogni finanziari legati ai ridotti trasferimenti statali, l'obiettivo del risparmio fissato dal presente articolo per l'anno 2011 e successivi può essere raggiunto anche con una riduzione lineare del 10 per cento degli stanziamenti iscritti a legislazione vigente nell'anno 2010 nella tab. C approvata con l'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 9.

TITOLO II
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DEGLI ENTI
SUBREGIONALI E DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE

Art. 9

(Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)

1. Gli enti sub-regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, assumono tutte le iniziative necessarie volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10 per cento rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2010.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non

si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10⁶.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti nell'ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che ricevono contributi a carico della finanza regionale è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera per un massimo di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.
4. A decorrere dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono essere superiori all'80 per cento della medesima spesa impegnata nell'anno 2009.
5. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
6. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.
7. Non possono più essere destinatari di incarichi, a qualsiasi titolo, da parte della Regione Calabria coloro i quali nominati e/o incaricati dalla Regione stessa per l'esercizio di funzioni dirigenziali presso Aziende, Enti, Istituzioni o altri organismi attraverso i quali si esplicano, a livello regionale o sub-regionale, le funzioni di competenza abbiano adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di accertato disavanzo finanziario o perdite di esercizio. Tale provvedimento è esteso ai Presidenti, Commissari e componenti dei Consigli di Amministrazione nominati presso gli stessi organismi.
8. Per l'anno 2011 gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, devono contenere il valore degli impegni di spesa per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni nel limite del 90 per cento degli impegni assunti per le medesime tipologie di spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2010. La presente disposizione non si applica nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 12

⁶Comma interpretato autenticamente dall'art. 2, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, che deve essere inteso nel senso che «esso si applica anche agli Enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38. Gli eventuali oneri derivanti dalla mancata applicazione della medesima disposizione sono a carico degli stessi Enti».

- giugno 2009, n. 19 e nel caso di accertati disavanzi finanziari o di perdite d'esercizio. In tali casi si applicano i commi 9 e 10 del presente articolo.
9. Per l'anno 2011 agli Enti strumentali, nonché agli Istituti, alle Agenzie, alle Aziende, le Fondazioni e agli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che non hanno rispettato gli adempimenti di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, è fatto divieto di conferire incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
 10. A decorrere dall'anno 2011, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, la spesa annua impegnata dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, che hanno presentato nell'anno 2009 disavanzi di bilancio o perdite di esercizio o che sono sottoposti a regime di liquidazione, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, e a quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
 11. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'adozione della presente legge, predisponde idonee misure anche di carattere organizzativo tese al controllo dell'andamento delle spese di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze di vigilanza e controllo dei Dipartimenti regionali.
 12. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione.
 13. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti gli Enti sub-regionali di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che tenendo conto delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa regionale in materia, e sulla base delle spese sostenute negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 quantificano il limite di spesa per l'anno 2011.
 14. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario *ad acta* con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

Art. 10

(Riduzione delle spese per i collegi dei revisori)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:

- entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento;
 - entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento;
 - entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento.
2. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti.
 3. L'onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l'onorario massimo è pari ad euro 14.000,00.
 4. L'onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti, maggiorato del 10 per cento, mentre l'onorario massimo è pari al valore massimo spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento.
 5. Per i componenti supplenti è previsto il medesimo compenso dei revisori titolari solo nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2401 del Codice civile. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al predetto articolo non è dovuto alcun compenso ai componenti supplenti del Collegio dei revisori.
 6. In caso l'ente si trovi in stato di liquidazione o non svolga alcuna attività il compenso è ridotto del 50 per cento.
 7. singoli enti sub-regionali possono derogare alle modalità di determinazione dei compensi unicamente per determinare compensi inferiori rispetto a quelli indicati al comma 1 per i Componenti e il Presidente del Collegio di revisione.
- 7bis. Le somme di cui al presente articolo si intendono omnicomprendenti, con inclusione anche degli eventuali rimborsi spese⁷.*
8. Tutte le disposizioni che prevedono compensi differenti da quelli contenuti nei precedenti commi sono abrogate.

Art. 11

(Norme per il contenimento della spesa negli Enti, nelle fondazioni e nelle società partecipate regionali)

1. Nelle more dell'approvazione di una normativa di riorganizzazione degli enti sub-regionali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, l'assetto organizzativo delle Fondazioni operanti partecipate dalla sola Regione Calabria è modificato mediante concentrazione di tutti i poteri di amministrazione e rappresentanza in capo ad un organo individuale, che sarà individuato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente.
2. Con la nomina del nuovo organo individuale, i corrispondenti organismi collegiali si estinguono ed i relativi componenti cessano di diritto.
3. Gli Enti strumentali diversi dai precedenti, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, provvedono, ove necessario, all'adeguamento dei rispettivi Statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo

⁷Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69.

rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di indirizzo, non monocratici, siano costituiti da un numero non superiore a tre componenti.

4. Le disposizioni che precedono abrogano ogni altra disposizione, contenuta nelle leggi istitutive dei vari Enti, incompatibile con l'attuazione delle medesime. La Giunta regionale è autorizzata al compimento di tutti i relativi atti esecutivi.
5. *Le attività della Fondazione Field, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto della stessa Fondazione, sono poste in essere annualmente sulla base di un apposito atto di indirizzo definito con provvedimento della Giunta regionale che, a tal fine, esercita poteri di indirizzo, coordinamento e supervisione dell'attività della medesima.*
6. *Tutte le determinazioni concernenti atti di amministrazione straordinaria della Fondazione Field e le decisioni di determinante rilievo per l'attività sociale sono assunte previa approvazione da parte della Giunta regionale. Sono attività di determinante rilievo: l'approvazione dei bilanci, la relazione programmatica annuale, i piani ed i programmi, le modifiche statutarie, i regolamenti interni e la struttura organizzativa societaria, la redazione degli schemi di convenzione di servizio concernenti i rapporti tra Regione e Fondazione e nel cui ambito sono determinati il livello di remunerazione per i servizi resi e le modalità ed i tempi di informazione sullo stato di attuazione delle attività in corso.*
7. *La Regione Calabria, quale organo di controllo delle attività della Fondazione, statuisce ed integra i casi di decadenza di diritto ed esclusione degli organi istituzionali della Fondazione dalla rispettiva carica in quanto non previsti dallo Statuto societario:*
 - a) *costituisce causa di decadenza di diritto dalla carica per organo individuale e membri degli organi collegiali la sussistenza, in capo a ciascuno di essi, delle condizioni previste dall'articolo 2832 codice civile;*
 - b) *costituisce causa di esclusione il rinvio a giudizio per reati perseguibili d'ufficio e, comunque, per reati contro la persona, la famiglia, la moralità pubblica, il buon costume, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio con particolare riguardo a quelli di mafia e di usura.*
8. *La decadenza di diritto e l'esclusione dalla carica sono deliberate dalla Giunta regionale⁸.*

Art. 12

(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20)

1. L'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 è sostituito dal seguente:

"Art. 9*
(Organi)

1. Sono organi dell'ARPACAL:

a) *il Consiglio di amministrazione;*

⁸Commi aggiunti dall'art. 29, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

*L'art. 22, comma 1, lett. a), della L.R. 16 maggio 2013, n. 24, ha ulteriormente modificato l'art. 9, comma 1, della L.R. 3 agosto 1999, n. 20 disponendo: «1. Sono organi dell'ARPACAL: a) il comitato regionale d'indirizzo; b) il direttore generale; c) il revisore unico dei conti.».

- b) *il Comitato regionale di indirizzo;*
- c) *il Direttore Generale;*
- d) *il Direttore amministrativo;*
- e) *il Direttore scientifico;*
- f) *il Collegio dei revisori.*

2. Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

*"Art. 9 bis
(Consiglio di amministrazione)
(Abrogato)*

*Art. 9 ter
(Competenze del Consiglio di amministrazione)
(Abrogato)*

*Art. 9 quater
(Competenze del Presidente)
(Abrogato)*

*Art. 9 quinquies
(Direttore Generale - Direttore amministrativo - Direttore Scientifico)"
(Abrogato)⁹*

⁹Gli articoli da 9 bis a 9 quinquies, sono abrogati per l'effetto abrogativo previsto dall'art. 22, comma 1, lett. b), della L.R. 16 maggio 2013, n. 24, tali commi precedentemente così recitavano: «Art. 9 bis (Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione dell'ARPACAL è composto da tre membri, tra cui il Presidente, di comprovata esperienza tecnico scientifica in materia ambientale e dura in carica cinque anni. 2. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39. 3. In caso di carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative o di gravi irregolarità amministrative e contabili, il Consiglio regionale può revocare il Presidente o un componente del Consiglio di amministrazione, ovvero sciogliere il Consiglio di amministrazione. 4. Al Presidente spetta un compenso pari al cinquanta per cento dell'indennità base spettante ai consiglieri regionali; ai componenti spetta il quaranta per cento dell'indennità base spettante ai consiglieri regionali. Art. 9 ter (Competenze del Consiglio di amministrazione) 1. Compete al Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente: a. nominare il Direttore generale; b. nominare il Direttore amministrativo; c. nominare il Direttore scientifico; d. approvare la relazione annuale sull'attività svolta dall'Agenzia da inviare al Presidente della Giunta regionale; e. approvare il bilancio di previsione e relative variazioni ed il conto consuntivo. 2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 9 quater (Competenze del Presidente) 1. Presidente è il rappresentante legale dell'ARPACAL; presiede il Consiglio di amministrazione e lo convoca stabilendo l'ordine del giorno della seduta. 2. Compete al Presidente: a. presentare al Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale; b. proporre al Consiglio di amministrazione, entro quarantacinque giorni dalla nomina, il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore scientifico dell'ARPACAL; c. proporre l'approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni e il conto consuntivo. Art. 9 quinquies (Direttore Generale - Direttore amministrativo - Direttore Scientifico) 1. Il Direttore Generale viene scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore, maturate per un periodo superiore al quinquennio. 2. Il Direttore amministrativo viene scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di

3. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10
(Comitato regionale di indirizzo)

1. Il Comitato regionale di cui al presente articolo è un organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPACAL. In particolare ha compiti generali di indirizzo verso il Direttore Generale ed esprime pareri su tutti gli atti di cui al precedente articolo 8, nonché di coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.
 2. *Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:*
 - a) *il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, che lo presiede;*
 - b) *l'assessore all'ambiente;*
 - c) *l'assessore alla sanità;*
 - g) *il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;*
 - h) *il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato¹⁰.*
 3. Il Comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, viene istituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.
 4. Ai componenti il comitato non compete alcuno emolumento se non il rimborso delle spese di viaggio.
 5. Il Comitato si riunisce su invito del suo Presidente».
4. Sono abrogati i commi 1, 5, 6, 8 e 9 dell'articolo 11, legge regionale 3 agosto 1999, n. 20¹¹.

direzione amministrativa presso Enti o strutture pubbliche e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità. 3. Il Direttore scientifico viene scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso Enti o strutture pubbliche e private e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità. 4. Il trattamento economico del Direttore Generale, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo sono definiti con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15, legge regionale 19 marzo 2004, n. 11.».

¹⁰**Comma sostituito per effetto dell'art. 22, comma 1, lett. c), della L.R. 16 maggio 2013, n. 24 che precedentemente così recitava: «1. Il Comitato regionale di indirizzo è così composto: a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede; b) l'Assessore all'Ambiente; c) l'Assessore alla Sanità; d) l'Assessore all'Industria; e) un rappresentante dell'UPI regionale; f) un rappresentante dell'ANCI regionale; g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste; h) il Presidente dell'UNCEM Calabria; i) quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali. ».**

¹¹**Per effetto dell'art. 22, comma 1 lett. d), della L.R. 16 maggio 2013, n. 24, l'articolo 11 della L.R. n. 20/1999 è stato sostituito.**

5. Dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge decadono tutti gli organi così come previsti dall'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20, tranne il Collegio dei Revisori¹².
6. Fino alla nomina degli organi previsti dall'articolo 9 bis, 9 ter e 10 della legge regionale n. 20/2010, come modificati dalla legge n. 22/2010 e dalla presente legge, le relative funzioni sono svolte da un commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale¹³.
7. L'articolo 12 della legge regionale n. 20/1999, comma 1, viene così sostituito: «Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti¹⁴.

Art. 13

(Disposizioni sul servizio di anagrafe zootecnica)

1. All'articolo 34, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 sono soppresse le parole "con le modalità di cui alla DGR 722/03" ed è soppresso l'ultimo periodo del comma, ad iniziare dalla parola "fino".
2. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 è abrogato.

Art. 14

(Ulteriori norme di contenimento della spesa)

1. Per quanto non diversamente disciplinato dagli articoli precedenti si applicano le norme di contenimento e riduzione di cui all'articolo 6 del decreto legge 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno 2011 e successivi ed al miglioramento e salvaguardia degli equilibri di bilancio e della situazione finanziaria regionale complessiva.

TITOLO III

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORDINAMENTALE

Art. 16*

(Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13)

¹²Comma così modificato dall'art. 42, comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

¹³Comma così modificato dall'art. 42, comma 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. Per effetto dell'art. 22, comma 1 lett. b), della L.R. 16 maggio 2013, n. 24, gli articoli 9 bis e 9 ter sono abrogati.

¹⁴Comma aggiunto dall'art. 42, comma 3 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. Successivamente modificato, per l'effetto dell'art. 22, comma 1 lett. e), della L.R. 16 maggio 2013, n. 24 che precedentemente così recitava: «i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, sono nominati dalla Giunta regionale. Fino alla nomina del Collegio dei Revisori a mente della presente legge, le funzioni vengono svolte dal collegio attualmente in carica.».

*Per l'effetto abrogativo previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, della L.R. 3 settembre 2012, n. 40, l'articolo 16 della presente legge di modifica è da ritenersi abrogato alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare delle strutture ausiliarie prevista dall'art. 1, comma 1, della L.R. 40/2012.

1. All'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, il comma 2 è così sostituito: "Altra struttura, formata fino ad un massimo di sei componenti, di cui due anche esterni alla pubblica Amministrazione, è costituita dal Dipartimento della Presidenza, per assolvere stabilmente alle funzioni di coordinamento delle Commissioni delle Conferenze delle Regioni e delle Province Autonome, di volta in volta affidate alla Regione Calabria".

Art. 17

(Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8, dopo le parole "un ulteriore importo" sono introdotte le parole "nel limite massimo".
2. All'articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8, le parole "la spesa di" sono sostituite dalle parole "la spesa nel limite massimo di".
3. È soppresso l'articolo 12 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8.

Art. 18

(Modifiche a leggi regionali in materia di cultura)

1. L'articolo 40 comma 4, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è abrogato nella parte in cui menziona l'articolo 26 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34.
2. All'articolo 12, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 le parole «Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città delle Aree Urbane individuate dall'Asse 8.1 del POR FESR 2007-2013 nonché ai soggetti che svolgono attività teatrali in ambito regionale che abbiano ottenuto formale riconoscimento da parte dello Stato o della Regione» sono sostituite dalle parole «Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città con popolazione superiore a 50.000 abitanti».

Art. 19

(Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a km zero" è così interamente sostituito "Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono applicabili a decorrere dall'ottenimento del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria".

Art. 20

(Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19)

1. All'articolo 37, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, le parole «2007 e 2008» sono sostituite dalle parole «2009» e le parole «entro il 28 febbraio 2010» sono sostituite dalle parole «entro il 28 febbraio 2011».
2. All'articolo 37, comma 4, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, le parole «entro il 28 febbraio 2010» sono sostituite dalle parole «entro il 28 febbraio 2011».

Art. 21

(Disposizioni in materia di sanità)

1. Le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie, già interessate con provvedimenti regionali, legislativi ed amministrativi a progetti di riconversione, debbono presentare al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie un piano di completamento degli interventi da realizzare in conformità e nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative vigenti, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

(Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1996, n. 13)

1. Il comma 4 della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13 è così sostituito:

"4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 non possono superare i dodici mesi e sono rinnovabili".

Art. 23

(Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1996 n. 8 ed alla legge regionale 12 maggio 1997, n. 8)

1. All'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

- a. al comma 1, dopo le parole «Comitato regionale di controllo contabile» sono aggiunte le parole «ed i Presidenti dei Gruppi consiliari».

- b. il comma 3 è così sostituito: «3. Due unità di personale addette alle segreterie particolari devono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di ruolo di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti ex legge regionale n. 25/2001 con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva». Il segretario particolare dei soggetti di cui al comma 1 e del Consigliere regionale può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; i titolari delle strutture hanno la facoltà di nominare quale segretario particolare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8. Il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno

sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il responsabile amministrativo e per l'autista. ¹⁵

- c. Il comma 4, dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 è così modificato:
- i. le parole da «a due unità» fino alle parole «dei Revisori dei Conti» sono soppresse;
 - ii. dopo le parole «dei Vice Presidenti» aggiungere le seguenti parole «dei Consiglieri segretari, dei Presidenti delle Commissioni, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile e dei Presidenti dei Gruppi consiliari».
2. La lettera b) e la lettera c) del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 sono abrogate.
3. Le risorse che l'Ufficio di Presidenza può destinare al trattamento accessorio incentivante dei componenti delle strutture speciali è ridotto del 10 per cento rispetto al *budget* per missioni stanziato nel bilancio di previsione 2010.

Art. 24

(Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36)

1. I commi 3ter e 3quater dell'articolo 2 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 sono così modificati:

"3ter. Per i Comuni per i quali dovessero determinarsi le condizioni di cui al comma 3 bis il Dipartimento regionale Lavori Pubblici ed acque autorizza una rimodulazione del programma pubblico privato, ivi comprese l'individuazione di una nuova ubicazione territoriale, l'emanazione di una nuova procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione degli interventi privati e la eventuale ridefinizione degli interventi pubblici anche non residenziali, restando invariato il finanziamento complessivo originariamente assentito.

3quater. Gli adempimenti relativi alla rimodulazione di cui ai commi 3bis e 3ter dovranno completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2011".

Art. 25

(Abrogazioni di leggi regionali)

1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell'allegato A alla presente legge.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.

Art. 26

(Riscossione oneri per la gestione del servizio di depurazione)

¹⁵Comma interpretato autenticamente dall'art. 44 comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, che deve essere inteso nel senso che «il trattamento economico fondamentale comprensivo di oneri riflessi resta a carico dei rispettivi bilanci ed il trattamento economico relativo alla parte accessoria dell'indennità di struttura, comprensivo degli oneri riflessi, è sempre a carico del Consiglio regionale». Successivamente l'art. 26, comma 1 della L.R. 27 dicembre 2012 sopprime l'ultimo periodo che precedentemente così recitava: «Il responsabile amministrativo dei Presidenti dei Gruppi consiliari è scelto tra i dipendenti dei ruoli organici della Regione con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Restano fermi gli adempimenti contributivi di legge.».

1. Nella prospettiva di favorire l'apporto di capitali privati per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di assicurare il recupero degli investimenti ai concessionari nei casi di inadempimento della parte pubblica, il Presidente della Giunta regionale dispone la nomina di commissari *ad acta* in sostituzione delle amministrazioni inadempienti. L'intervento sostitutivo, rivolto al risultato dell'adempimento, può essere esteso agli atti e procedimenti necessari al recupero delle risorse finanziarie, compresi la deliberazione delle tariffe e l'accertamento e riscossione delle entrate. L'intervento sostitutivo viene attivato su richiesta del concessionario, e deve essere preceduto da una diffida da parte di quest'ultimo, notificata nelle forme degli atti processuali civili, con assegnazione di un termine per l'adempimento non inferiore a 60 giorni.
2. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuta l'istanza con la prova dell'avvenuta notificazione della diffida e dell'inutile decorso del termine per l'adempimento, rivolgerà formale invito a contro dedurre al legale rappresentante dell'amministrazione inadempiente, assegnando allo scopo un termine di 30 giorni, decorso il quale si determinerà in via definitiva sull'istanza.
3. *Al fine di migliorare le caratteristiche di bancabilità degli investimenti ed incentivare l'apporto di capitali privati nelle operazioni di finanza di progetto finalizzate alla costruzione, al completamento, all'ampliamento, alla ristrutturazione ed alla successiva gestione di impianti di depurazione di acque reflue, anche in connessione con le reti fognarie afferenti, è possibile prevedere nelle convenzioni che la bollettazione e riscossione della tariffa compete allo specifico Concessionario. In questi casi, il Concessionario del segmento depurazione o del segmento fognatura-depurazione incasserà dagli utenti serviti l'intera tariffa del Servizio Idrico Integrato, fissata sulla base delle norme vigenti e segnalerà sulle fatture la parte che riscuote in nome e per conto proprio e la parte per la quale agisce in nome proprio, ma per conto dei Gestori degli altri segmenti del SII. Lo stesso Concessionario provvederà al successivo riparto tra i Gestori entro trenta giorni dalla riscossione; la convenzione, sottoposta al controllo della Regione, definirà altresì i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.*
4. *Le operazioni di cui al comma 3, nelle cui convenzioni sia prevista la bollettazione e riscossione della tariffa da parte del Concessionario, dovranno necessariamente prevedere i seguenti obblighi, a carico del Concessionario:*
 - a) *effettuare il censimento delle utenze;*
 - b) *costruire il catasto delle utenze;*
 - c) *rinnovare integralmente il sistema di misurazione dei consumi finali, attraverso l'installazione di nuovi contatori elettronici che consentano la telelettura;*
 - d) *disporre un sistema di fatturazione con periodicità massimo semestrale, tale da rendere meno gravoso il pagamento della tariffa¹⁶.*

Art. 27

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹⁶Commi aggiunti dall'art. 29, comma 1 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69.

Allegato A*Abrogazioni*

- 1) legge regionale 20 maggio 1972, n. 3 (Provvedimenti urgenti e transitori per l'assunzione delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato alla Regione);
- 2) legge regionale 5 febbraio 1973, n. 4 (Norme sugli immediati interventi in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali nei mesi di dicembre 1972 e gennaio 1973);
- 3) legge regionale 16 giugno 1973, n. 5 (Proroga al 31 dicembre 1973 del bilancio regionale 1972);
- 4) legge regionale 26 giugno 1973, n. 7 (Diritto di immissione nei ruoli regionali del personale e corresponsione di un acconto mensile);
- 5) legge regionale 14 agosto 1973, n. 8 (Norme per l'utilizzazione dei fondi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, recante: "provvedimenti straordinari per la Calabria");
- 6) legge regionale 27 agosto 1973, n. 13 (Erogazione per il periodo 1 aprile-31 dicembre 1972, di contributi straordinari agli Enti pubblici e agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale);
- 7) legge regionale 30 agosto 1973, n. 14 (Misure di protezione delle coste in attesa della approvazione del Piano Urbanistico Regionale);
- 8) legge regionale 15 dicembre 1973, n. 18 (Norme per la delega di funzioni regionali agli enti Locali);
- 9) legge regionale 18 dicembre 1973, n. 19 (Interventi straordinari in materia di assistenza scolastica per l'anno 1973-74);
- 10) legge regionale 27 dicembre 1973, n. 23 (Interventi in favore dell'agricoltura nel settore dei miglioramenti fondiari);
- 11) legge regionale 18 maggio 1974, n. 8 (Integrazione alla legge regionale 26 giugno 1973, n.7, recante diritto di immissione nei ruoli regionali del personale e corresponsione di un acconto mensile);
- 12) legge regionale 10 luglio 1974, n. 9 (Concessione di contributi per gli investimenti alle aziende pubbliche di trasporto);
- 13) legge regionale 29 agosto 1974, n. 11 (Programma triennale delle opere pubbliche di interesse degli enti locali da ammettere a contributo regionale. Provvidenze per i maggiori oneri connessi alla esecuzione di opere pubbliche);
- 14) legge regionale 17 settembre 1974, n. 13 (Interventi straordinari in materia di edilizia scolastica per l'anno 1974);

- 15) legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 (Concessione di contributi alle sezioni provinciali e al Consiglio regionale della sezione italiana ciechi per gli anni 1974 e 1975);
- 16) legge regionale 1 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la concessione di contributi straordinari per l'anno 1973 agli enti pubblici ed imprenditori privati esercenti autoservizi di concessione regionale);
- 17) legge regionale 23 gennaio 1975, n. 5 (Norme per l'incentivazione dell'afflusso turistico in Calabria attraverso trasporti aerei);
- 18) legge regionale 29 gennaio 1975, n. 7 (Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di concessione regionale ed agevolazioni di viaggio a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti);
- 19) legge regionale 15 aprile 1975, n. 10 (Norme per l'assistenza e la previdenza dei consiglieri regionali modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8);
- 20) legge regionale 29 aprile 1975, n. 13 (Anticipazione per conto dello Stato per il trattamento economico del personale delle aziende concessionarie di autoservizi);
- 21) legge regionale 12 maggio 1975, n. 16 (Diritto di immissione nei ruoli regionali del personale e corresponsione di un acconto mensile. Modifiche della legge regionale 26 giugno 1973, n. 7);
- 22) legge regionale 28 maggio 1975, n. 18 (Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale. Proroga della legge regionale n. 14 del 30 agosto 1973 con modifiche ed integrazioni);
- 23) legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 (Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus degli autoservizi di interesse regionale);
- 24) legge regionale 23 gennaio 1976, n. 1 (Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 7 recante norme per: "Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di concessione regionale ed agevolazioni di viaggio a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti");
- 25) legge regionale 3 febbraio 1976, n. 3 (Provvedimenti urgenti e straordinari per il rilancio dell'economia regionale.);
- 26) legge regionale 4 febbraio 1976, n. 4 (Accensione di mutui passivi per complessive lire 27.250.000.000 per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);
- 27) legge regionale 16 aprile 1976, n. 11 (Rifinanziamento per l'anno 1975 ed integrazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 - Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus degli autoservizi d'interesse regionale);
- 28) legge regionale 13 maggio 1976, n. 12 (Proroga, con modifiche, della legge regionale 29 aprile 1975, n. 13, recante norme per: "Anticipazione per conto dello stato per il trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi");
- 29) legge regionale 25 giugno 1976, n. 15 (Erogazione dei mezzi finanziari per l'applicazione di nuove tabelle retributive a favore dei lavoratori delle aziende concessionarie di autoservizi");

- 30) legge regionale 13 dicembre 1976, n. 19 (Interventi nei settori dei lavori pubblici ed agricoltura in favore delle zone colpite dai nubifragi dell'autunno 1976);
- 31) legge regionale 7 gennaio 1977, n. 2 (Rifinanziamento e modificazioni delle leggi regionali 27 agosto 1973, n. 13 e 29 gennaio 1975, n. 7 recanti: "Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di concessione regionale ed agevolazioni di viaggio a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti");
- 32) legge regionale 19 gennaio 1977, n. 4 ("Trattamento economico del personale assunto a contratto");
- 33) legge regionale 18 marzo 1977, n. 12 (Finanziamento di opere pubbliche d'interesse degli enti locali per interventi straordinari di iniziativa della Regione);
- 34) legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 (Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive);
- 35) legge regionale 11 maggio 1977, n. 15 (Proroga della legge regionale 19 gennaio 1977, n. 4, recante: "Trattamento economico del personale assunto a contratto");
- 36) legge regionale 21 maggio 1977, n. 16 ("Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali");
- 37) legge regionale 20 agosto 1977, n. 21 (Norme provvisorie per l'attuazione delle direttive - del Consiglio CEE n. 159 160,161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975);
- 38) legge regionale 8 settembre 1977, n. 25 (Misure di salvaguardia del Pollino);
- 39) legge regionale 26 novembre 1977, n. 27 (Erogazione dei mezzi finanziari per la concessione di benefici a favore dei lavoratori delle aziende concessionarie di autoservizi-Protocollo d'intesa);
- 40) legge regionale 5 gennaio 1978, n. 1 (Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale - Proroga della legge regionale n.14 del 30 agosto 1973 e n. 18 del 28 maggio 1975 con modifiche ed integrazioni);
- 41) legge regionale 31 maggio 1978, n. 6 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni esercitate dagli ECA);
- 42) legge regionale 18 luglio 1978, n. 10 (Ristrutturazione delle tariffe per le autolinee extraurbane di interesse regionale);
- 43) legge regionale 18 luglio 1978, n. 16 (Norme transitorie integrative dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 9 recante norme per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica da realizzare con gli speciali interventi previsti dalla legge 5 agosto 1975, n. 412);
- 44) legge regionale 15 settembre 1978, n. 20 (Erogazione dei contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale);
- 45) legge regionale 7 dicembre 1978, n. 25 (Rifinanziamento con integrazioni della legge regionale 30 novembre 1977, n. 30 recante: "Interventi straordinari per garantire la

- copertura finanziaria del maggior onere derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private");
- 46) legge regionale 23 dicembre 1978, n. 31 (Estensione all'assegno tabellare al personale assunto dall'Opera Sila - ente di sviluppo in Calabria a seguito di pubblico concorso);
- 47) legge regionale 29 dicembre 1978, n. 32 (Fondo straordinario per l'intervento regionale integrativo alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 relativa al piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello stato);
- 48) legge regionale 24 febbraio 1979, n. 2 (Disciplina degli interventi delle zone della provincia di Reggio Calabria colpite dagli eventi sismici del marzo-aprile 1978);
- 49) legge regionale 25 maggio 1979, n. 5 (Misure di salvaguardia del Pollino. Proroga legge regionale 8 settembre 1977, n. 25);
- 50) legge regionale 26 maggio 1979, n. 6 (Norme per la soppressione dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati);
- 51) legge regionale 23 ottobre 1979, n. 11 (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 recante: "Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus degli autoservizi di interesse regionale");
- 52) legge regionale 6 dicembre 1979, n. 12 (Corresponsione "*una tantum*" al personale regionale per la mancata trimestralizzazione dell'indennità integrativa speciale per l'anno 1979);
- 53) legge regionale 31 dicembre 1979, n. 15 (Norme regionali per l'attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10);
- 54) legge regionale 28 gennaio 1980, n. 4 (Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali n. 14/1973, 18/1975 e n. 1/1978);
- 55) legge regionale 7 febbraio 1980, n. 5 (Norme sugli immediati interventi in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali abbattutesi nei giorni 2, 28 e 29 ottobre, 31 dicembre 1979 e 1, 2 e 3 gennaio 1980);
- 56) legge regionale 31 marzo 1980, n. 6 (Provvidenze a favore dei Comuni della provincia di Cosenza colpiti dal terremoto dei giorni 20 e 21 febbraio 1980 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 5 del 7 febbraio 1980);
- 57) legge regionale 8 maggio 1980, n. 7 (Concessione acconto al personale in attesa dell'applicazione dell'accordo nazionale dei dipendenti regionali);
- 58) legge regionale 24 maggio 1980, n. 13 (Applicazione della legge n. 33 del 29 febbraio 1980 relativa all'occupazione giovanile);
- 59) legge regionale 30 maggio 1980, n. 15 (Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali. Recepimento dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario, per il periodo 1° gennaio 1976 - 31 dicembre 1978);
- 60) legge regionale 2 giugno 1980, n. 20 (Norme in materia urbanistica - Delega);

- 61) legge regionale 2 giugno 1980, n. 24 (Interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private - Integrazione alla legge regionale n. 30/1977);
- 62) legge regionale 2 giugno 1980, n. 27 (Delega in materia di agricoltura e foreste);
- 63) legge regionale 2 giugno 1980, n. 28 (Rifinanziamento e successive modificazioni della legge regionale n. 27 del 3 giugno 1975 - Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus degli autoservizi d'interesse regionale);
- 64) legge regionale 2 giugno 1980, n. 30 (Contributi a favore delle cooperative a proprietà indivisa);
- 65) legge regionale 19 dicembre 1980, n. 34 (Provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980);
- 66) legge regionale 9 maggio 1981, n. 4 (Provvidenze in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nel mese di gennaio 1981);
- 67) legge regionale 15 giugno 1981, n. 9 (Recepimento del secondo accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario - Modifiche e integrazioni della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15);
- 68) legge regionale 14 luglio 1981, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1981, n. 4 recante: "Provvidenze in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nel mese di gennaio 1981");
- 69) legge regionale 14 luglio 1981, n. 13 (Proroga delle leggi regionali n. 25/1977 e n. 5/1979 - Misure di salvaguardia del Pollino);
- 70) legge regionale 14 settembre 1981, n. 16 (Autorizzazione delle spese occorrenti per il finanziamento di un piano triennale relativo al completamento di opere in corso ed alla realizzazione di opere igieniche, viabilità provinciale e comunale ed edilizia scolastica);
- 71) legge regionale 19 novembre 1982, n. 14 (Scioglimento dei consorzi anticoccidici di Reggio Calabria e di Corigliano Calabro e conseguente assorbimento da parte dell'Osservatorio regionale per le malattie delle piante);
- 72) legge regionale 4 febbraio 1983, n. 5 (Contributi per gli investimenti dei trasporti pubblici d'interesse regionale e locale.);
- 73) legge regionale 11 luglio 1983, n. 24 (Erogazione dei mezzi finanziari per la concessione di benefici a favore dei lavoratori delle aziende concessionarie di autoservizi. Applicazione contratti nazionali 4 giugno 1976 e 24 gennaio 1979);
- 74) legge regionale 23 marzo 1984, n. 3 (Delega in materia di agricoltura - Proroga termini);
- 75) legge regionale 23 marzo 1984, n. 4 (Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali nn. 14/1973, 18/1975, 11/1978, 4/1980 e 4/1982);

- 76) legge regionale 28 maggio 1984, n. 13 (Assestamento delle passività delle aziende agricole colpite dalla prolungata siccità);
- 77) legge regionale 22 novembre 1984, n. 34 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali della Calabria, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da essi dipendenti per il periodo 1983/1985);
- 78) legge regionale 22 novembre 1984, n. 35 - (Scioglimento dell'Associazione CIAPI Centri Interaziendali di Addestramento Professionale per l'Industria - di Catona e Crotone);
- 79) legge regionale 2 gennaio 1985, n. 1 (Passaggio nel ruolo regionale del personale comandato ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270);
- 80) legge regionale 14 marzo 1985, n. 11 (Definizione rapporto di lavoro personale precario);
- 81) legge regionale 28 marzo 1985, n. 12 (Delega in materia di agricoltura - Proroga dei termini);
- 82) legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 (Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali nn. 14/1973, 18/1975, 1/1978, 4/1980, 4/1982 e 4/1984);
- 83) legge regionale 2 maggio 1985, n. 25 (Disposizioni per la corresponsione ai Comuni del contributo per le concessioni in sanatoria);
- 84) legge regionale 3 marzo 1986, n. 5 (inquadramento infermieri generici e psichiatrici delle Unità Sanitarie Locali - Riqualificati ex Legge 3 giugno 1980, n. 243 e mediante corsi normali);
- 85) legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 (Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria e approvazione Statuto);
- 86) legge regionale 14 aprile 1986, n. 14 (Interventi per l'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario);
- 87) legge regionale 16 aprile 1986, n. 16 (Contributi alle Comunità montane, ai Comuni e Consorzi di Comuni per attività divulgative della cultura e della informazione televisiva);
- 88) legge regionale 10 luglio 1987, n. 20 (Personale assunto a contratto ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1977 n. 4 - Integrazione dell'articolo 44 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15);
- 89) legge regionale 8 aprile 1988, n. 9 (Istituzione di una Commissione di inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità politiche e amministrative nei ritardi per la costruzione del porto di Bagnara Calabria);
- 90) legge regionale 12 aprile 1988, n. 12 (Centri Interaziendali Addestramento Professionale per l'Industria (C.I.A.P.I.) di Catona e Crotone. Personale a tempo indeterminato. Modificazioni della legge regionale 22 novembre 1984, n. 35);
- 91) legge regionale 11 aprile 1988, n. 14 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1985/1987);

- 92) legge regionale 1 dicembre 1988, n. 26 (Commissione speciale d'inchiesta sulle attività di forestazione in Calabria);
- 93) legge regionale 22 dicembre 1989, n. 15 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1988, n. 26 recante: "Commissione speciale di inchiesta sulle attività di forestazione in Calabria");
- 94) legge regionale 20 aprile 1990, n. 25 (Celebrazione del IX Centenario di fondazione della Certosa di Serra San Bruno);
- 95) legge regionale 5 maggio 1990, n. 37 (Scioglimento del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Golfo di Policastro con sede in Maratea);
- 96) legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 (Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti);
- 97) legge regionale 5 maggio 1990, n. 45 (Programma di alienazione degli alloggi di proprietà degli istituti Autonomi per le Case Popolari e dei Comuni);
- 98) legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (Integrazione alla legge regionale n. 30 del 5 maggio 1990 - Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/90);
- 99) legge regionale 5 agosto 1991, n. 13 (Norme per l'inquadramento del personale trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'articolo 147 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.).

Legge Regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Art. 13).**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).**

(BUR n. 9 del 16 maggio 2007, supplemento straordinario n. 1 del 21 maggio 2007)

(Testo coordinato ed integrato con le modifiche di cui alle ll.rr. 20 giugno 2007, n. 12, 10 luglio 2007, n. 15, 5 ottobre 2007, n. 22, 7 dicembre 2007, n. 24, 28 dicembre 2007, n. 30, 13 giugno 2008, n. 15, 10 luglio 2008, n. 21, 18 luglio 2008, n. 24, 12 dicembre 2008, n. 40, 15 gennaio 2009, n. 1, 12 giugno 2009, n. 19, 19 ottobre 2009, n. 35, 26 febbraio 2010, n. 9, 11 agosto 2010, n. 22, 29 dicembre 2010, n. 34, 7 ottobre 2011, n. 36, 23 dicembre 2011, n. 47, 20 dicembre 2012, n. 66, 27 dicembre 2012, n. 69, 16 maggio 2013, nn. 24 e 25, 8 settembre 2015, n. 16, 5 agosto 2016, n. 27 e 9 maggio 2017, n. 15)

Art. 13**(Valorizzazione e dismissione dei beni immobili)**

1. Al fine di favorire la razionalizzazione, l'economica gestione e la dismissione dei beni immobili della Regione, la Giunta regionale provvede:

a. entro il 31 dicembre 2008²² dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire un primo elenco tra i beni già inseriti nel conto del patrimonio, ovvero che risultino censiti sulla base di apposita attività di ricognizione e accertamento, che non rivestano natura di utilità, funzionalità o strumentalità rispetto alle attività della Regione;

b. all'alienazione:

- di beni del patrimonio immobiliare di cui alla lettera a);
- di altri beni individuati attraverso successivi elenchi;
- di diritti reali sui suddetti beni patrimoniali.

2. L'alienazione o la gestione dei suddetti beni avverrà sulla base di procedimenti che saranno avviati dalla Regione nel rispetto della vigente normativa comunitaria a nazionale. Per l'individuazione e lo svolgimento di tali procedimenti, la Regione è autorizzata ad avvalersi delle necessarie risorse umane e professionali anche mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.²³

3. Le somme derivanti dalla dismissione o dalla economica gestione dei beni di cui al comma 1 confluiscono ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per essere destinate, in via esclusiva, alla realizzazione di investimenti di pubblica utilità. L'utilizzazione del fondo ha luogo secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 3.

4. Gli enti strumentali della Regione non possono procedere all'acquisizione, all'alienazione o alla locazione di beni immobili senza l'autorizzazione della Giunta regionale.

Reg. reg. 20 agosto 2009, n. 12.**Regolamento per la disciplina delle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione Calabria.****PRINCIPI GENERALI****Art. 1***Finalità.*

1. Il presente regolamento definisce le procedure da applicare per l'alienazione di beni immobili disponibili del patrimonio della Regione Calabria.
2. Il regolamento definisce i criteri di trasparenza e di pubblicità costituenti condizione di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione, mediante adeguati strumenti volti ad una corretta impostazione e gestione delle procedure di alienazione e l'adozione di adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

Art. 2*Applicazione normativa.*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia ai principi generali in materia di alienazione di beni immobili stabiliti dall'ordinamento giuridico ed alle norme in materia di compravendita e costituzione di diritti reali contenute nel codice civile.

Art. 3*Oggetto della disciplina.*

1. La disciplina del presente regolamento è applicabile, successivamente alla sua entrata in vigore, a tutte le alienazioni ed agli atti di disposizione relativi ai beni della Regione Calabria previsti dall'[art. 4, commi 2 e 3, L.R. 11 agosto 2010 n. 22 \(2\)](#).
2. Sono esclusi dal presente regolamento i beni facenti parte del demanio regionale.

(2) Comma così sostituito dal punto 1, [Reg. reg. 24 febbraio 2014, n. 2](#). Il testo originario era così formulato: «1. La disciplina del presente regolamento è applicabile, successivamente alla sua entrata in vigore, a tutte le alienazioni ed agli atti di disposizione relativi al patrimonio immobiliare della Regione Calabria che la Giunta regionale dichiara disponibile per come previsto dall'[art. 12, comma 7, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#).».

PROCEDIMENTO DI ALIENAZIONE

Art. 4

Oggetto della vendita.

1. Possono essere oggetto di vendita i beni patrimoniali nei casi previsti dall'[art. 4, commi 2 e 3, L.R. 11 agosto 2010 n. 22](#) ⁽³⁾.
2. La Giunta regionale esercita la facoltà di dichiarare la disponibilità di beni facenti parte del proprio patrimonio, previa istruttoria da parte del competente Servizio per accertare se i beni non risultino più in possesso delle caratteristiche che li contraddistinguono come indisponibili e possono, pertanto, entrare a far parte del patrimonio disponibile regionale, con le modalità previste dall'[art. 2 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15](#) ⁽⁴⁾.
3. La deliberazione concernente il Piano delle alienazioni, ai sensi dell'[art. 58 del decreto legge n. 112/2008](#) convertito con [legge n. 133/2008](#), contiene anche le determinazioni circa le eventuale sdemanializzazione o declassificazione del bene, che entra così a far parte del patrimonio disponibile Regionale.

⁽³⁾ Comma così modificato dal punto 2, [Reg. reg. 24 febbraio 2014, n. 2](#).

⁽⁴⁾ Comma così modificato dal punto 2, [Reg. reg. 24 febbraio 2014, n. 2](#).

Art. 5

Individuazione valore di stima.

1. Per ciascun bene immobile da alienare è stabilito un valore di stima, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare, che costituisce il prezzo di riferimento per la vendita e che corrisponde al valore venale di mercato o al valore di stima più idoneo alla tipologia del bene, nel contesto della ricerca della maggiore redditività per l'Ente.
2. Il valore di stima dei beni è stabilito in uno dei seguenti modi:
 - a) di norma, da un tecnico interno alla struttura competente alla gestione del patrimonio Regionale ovvero da Tecnici dipendenti della Regione Calabria, aventi i requisiti previsti dalla legge; in alternativa quando l'ipotesi di cui alla lettera a) non risulti possibile:
 - b) dall'Agenzia del Territorio;

c) da una perizia giurata di professionista appositamente incaricato nelle forme di legge iscritto nell'albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni.

2-bis. La stima effettuata nei casi e dai soggetti indicati al comma 2, lett. a) e c) resta comunque soggetta al parere di congruità dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio, richiesto a cura del dipartimento Bilancio e Patrimonio [\(5\)](#).

3. Il dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio può con proprio provvedimento impartire indirizzi o individuare criteri per la individuazione del soggetto cui affidare lo svolgimento dell'attività peritale.

4. Il valore di stima così determinato, costituisce il prezzo di vendita a base d'asta, al netto dell'Iva, sul quale saranno effettuate le offerte.

5. Al prezzo di aggiudicazione saranno aggiunte, a carico dell'acquirente, le spese tecniche sostenute o da sostenere: (frazionamento catastale, costo della perizia estimativa se affidata all'agenzia del territorio o a tecnico esterno, vulture, pubblicità del bando;) e le spese contrattuali.

6. La perizia di stima deve indicare i criteri utilizzati nella determinazione del valore degli immobili, nonché ogni elemento utile alla verifica della congruità della stima stessa.

7. Il prezzo di stima, come sopra determinato, e le altre spese a carico dell'acquirente devono essere indicati nel bando di gara o nella lettera invito.

8. Gli esperti ed i consulenti esterni incaricati delle stime dei beni da alienare non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto e sono esclusi, unitamente a loro parenti ed affini sino al quarto grado, dalla partecipazione alle procedure di vendita di beni per le quali abbiano prestato attività di consulenza.

[\(5\)](#) Comma aggiunto dal punto 3, [Reg. reg. 24 febbraio 2014, n. 2](#), come sostituito dal punto 1, [Reg. reg. 17 luglio 2014, n. 6](#).

Art. 6

Deliberazione di alienazione.

1. La formale decisione di ogni vendita immobiliare è disposta con deliberazione di Giunta Regionale previa dichiarazione di disponibilità dei beni stessi assunta secondo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 2 e comma 3 [\(6\)](#).

2. La deliberazione è costituita da un elenco contenente l'indicazione dei beni immobili di proprietà Regionale oggetto di alienazione, con la relativa ubicazione, identificazione catastale e valore di stima predisposto dagli uffici competenti o

da tecnici esterni, nonché dalla determinazione per ciascun bene della procedura di scelta del contraente.

3. L'approvazione dell'elenco comporta automaticamente la cessazione della eventuale destinazione ad uso pubblico e l'alienabilità dei beni in essa inseriti senza che siano necessarie ulteriori deliberazioni.

4. Successivamente alla deliberazione di dismissione immobiliare, il procedimento di vendita proseguirà mediante l'assunzione di decreti dirigenziali ed attraverso l'attività della struttura competente alla gestione del patrimonio disponibile.

[\(6\)](#) Comma così modificato dal punto 4, [Reg. reg. 24 febbraio 2014, n. 2](#)

Art. 7

Procedura di scelta del contraente.

1. In relazione alle caratteristiche del bene, le procedure di scelta del contraente sono:

- a) Procedura aperta, [art. 3, comma 37, D.Lgs. 163/2006](#) (asta pubblica).
- b) Procedura ristretta, [art. 3, comma 38, D.Lgs. 163/2006](#) (trattativa privata).
- c) Procedura negoziata, [art. 3, comma 40, D.Lgs. 163/2006](#) (trattativa diretta con unico contraente).

Art. 8

Asta pubblica.

1. In via generale alle alienazioni immobiliari si procede mediante procedura aperta (asta pubblica) con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi poi con il prezzo a base d'asta indicato nel relativo avviso.

2. Alla gara viene data pubblicità mediante pubblicazione dell'avviso di gara integrale sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione, nonché all'Albo pretorio del Comune nel cui territorio è ubicato il bene da alienare, oltre che per estratto, su almeno due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale.

3. La presentazione delle offerte deve avvenire entro un termine, fissato dall'avviso d'asta, non inferiore a gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del bando.

4. Il bando deve contenere le seguenti informazioni minime:

- a) descrizione del bene e dati catastali;

b) ubicazione;

c) prezzo a base d'asta;

d) condizioni di vendita di cui sia opportuno che si abbia cognizione;

e) stato giuridico del bene con riferimento a diritti di prelazione, servitù attive e passive di cui eventualmente siano gravati;

f) l'indicazione, che si farà luogo all'aggiudicazione anche quando si presenti un solo offerente, la cui offerta sia almeno pari al prezzo a base d'asta;

g) l'ammontare del deposito da farsi a garanzia delle offerte per essere ammessi a concorrere all'asta, nonché le modalità e l'indicazione della tesoreria, presso cui devono effettuarsi i depositi;

h) tutte le condizioni per la partecipazione all'asta e le modalità per la formulazione ed il recapito delle offerte.

5. La gara si svolge con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d'asta.

6. L'apertura delle offerte avviene in seduta pubblica nel tempo e nel luogo stabilito dal bando di gara, previa verifica della regolarità e completezza delle stesse e della sussistenza delle condizioni richieste dal bando a pena di esclusione.

7. Delle operazioni di gara viene redatto un processo verbale, sottoscritto da una commissione costituita da:

a) un presidente, nella persona del dirigente responsabile della procedura, o altro dirigente appositamente delegato;

b) due esperti, funzionari dell'Ente;

c) un segretario, dipendente dell'Ente.

8. L'aggiudicazione è fatta all'offerta più conveniente per la Regione; nella gara effettuata con il metodo delle offerte segrete, in caso di parità, viene richiesto, a mezzo lettera raccomandata A/R, a chi ha formulato le offerte uguali di migliorare la propria offerta entro un termine perentorio di 10 giorni. Ove nessuno trasmetta offerta, si procede in seduta pubblica al sorteggio.

9. Nel caso risultasse infruttuoso il primo esperimento d'asta, si potrà procedere, oltreché con le modalità di cui al successivo art. 9, con ulteriori esperimenti e con successive riduzioni del prezzo; il prezzo posto a base d'asta non potrà mai essere inferiore al valore di stima determinato ai sensi dell'art. 5, con una riduzione che non ecceda il decimo del valore di stima.

10. L'aggiudicazione può aversi anche in presenza di un'unica offerta valida, purché non inferiore al prezzo posto a base d'asta.
11. L'offerta deve essere incondizionata e mantenuta valida per tutto il tempo indicato nel bando di gara.
12. Dell'esito della gara viene data informazione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione Calabria.
13. Il verbale di gara sarà oggetto di approvazione mediante decreto del dirigente della struttura competente alla gestione del patrimonio.

Art. 9

Trattativa privata.

1. Si procede a mezzo di trattativa privata:

a) in caso di diserzione degli incanti dopo tutti gli esperimenti effettuati, mantenendo lo stesso prezzo a base di gara;

b) quando i beni oggetto del contratto di alienazione debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse;

c) per motivate ed oggettive esigenze dell'amministrazione;

d) per la permuta di beni immobili secondo quanto previsto dall'art. [19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15](#).

2. La procedura di trattativa privata avviene attraverso una gara ufficiosa preceduta da bando e/o da invito a presentare offerta.

3. Nel caso di bando vale quanto disciplinato dall'art. 8 per il bando relativo ad asta pubblica, con: pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale e riduzione dei tempi di pubblicazione e ricezione delle offerte a 15 giorni.

4. L'invito viene rivolto a tutti i potenziali interessati e a tutti i soggetti che abbiano già manifestato per iscritto un interesse all'acquisto del bene.

5. L'elenco dei soggetti invitati alla trattativa privata come pure il contenuto dell'invito vengono a priori approvati mediante decreto del dirigente della struttura competente alla gestione del patrimonio disponibile.

6. Nell'invito a presentare offerta sono indicate tutte le condizioni per la vendita, che possono essere analoghe a quelle previste all'art. 8 relativamente all'asta pubblica.

7. Le offerte sono segrete e lo spoglio delle stesse avviene in seduta pubblica da parte di una commissione costituita come all'art. 8, che redige e sottoscrive un

processo verbale, che verrà approvato con successivo decreto del dirigente della struttura competente alla gestione del patrimonio disponibile.

8. La migliore offerta in aumento rispetto al prezzo di stima risulterà vincitrice.

Art. 10

Trattativa diretta con unico contraente.

1. Si procede mediante una trattativa privata diretta con singolo contraente, fatti salvi i diritti di prelazione, nei seguenti casi e previa informazione mediante pubblicizzazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione:

a) quando la condizione giuridica o quella di fatto del bene da alienare rendano non praticabile per la Regione il ricorso a uno dei sistemi di vendita precedentemente descritti e che l'interesse all'acquisizione può essere manifestato da un unico soggetto, come, a mero titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- 1. unico confinante di un terreno non dotato di autonoma potenzialità edificatoria privo di interesse agricolo;

- 2. terreno di proprietà dell'Amministrazione con sovrastante fabbricato in diritto di superficie;

- 3. manufatto di proprietà dell'Amministrazione insistente su proprietà privata;

- 4. manufatto di proprietà dell'Amministrazione concesso in locazione ovvero in uso a privati ovvero per il quale era in corso di perfezionamento specifico atto concessorio;

- 5. porzione di fabbricato di proprietà dell'Amministrazione, facente parte di immobile di proprietà privata, con difficoltà di utilizzazione autonoma.

Tali circostanze sono dettagliatamente illustrate nel decreto di autorizzazione alla vendita;

b) [\(7\)](#);

c) nel caso in cui sia stata effettuata una gara e la stessa sia stata dichiarata deserta, ovvero siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide. In tali ipotesi il prezzo non potrà mai essere inferiore a quello posto a base d'asta nell'ultimo esperimento effettuato, maggiorato delle spese tecniche di cui al precedente art. 5;

d) per l'alienazione ad Enti ed organismi pubblici di beni da adibire a finalità istituzionali. In tale ipotesi il rogito di vendita dovrà imporre all'acquirente un vincolo di destinazione dell'immobile ad uso pubblico di durata ventennale;

e) in caso di permuta del bene con altro bene di un soggetto privato o pubblico, per obiettivo interesse della Regione Calabria e previa verifica di congruità del valore del bene oggetto di acquisizione da parte dell'Amministrazione, fatto salvo eventuale conguaglio.

2. La determinazione del prezzo, oltre a tutte le spese tecniche o relative agli atti conseguenti, è accettata per iscritto dall'acquirente nel corso della trattativa.

3. Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto secondo quanto previsto dalle norme regionali di contabilità e comunque nel rispetto della legislazione in materia di uso del contante alla stipula del rogito, fatte salve eventuali dilazioni imposte da discipline di settore o da norme speciali a favore dell'acquirente.

[\(7\)](#) La presente lettera è mancante sul Bollettino Ufficiale.

Art. 11

Cauzione esclusioni e vincoli.

1. La partecipazione alle procedure di alienazione previste agli artt. 8, 9 e 10, è condizionata alla costituzione di una cauzione provvisoria pari al 10% del valore del bene posto a base di gara da prestarsi mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Regione Calabria o fideiussione bancaria o assicurativa o versamento di denaro contante presso la Tesoreria regionale.

2. Non sono ammessi a contrattare con la Regione Calabria:

a. coloro nei cui confronti è stata emessa condanna penale passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.c. per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

b. coloro che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o concordato preventivo o nei confronti dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;

c. coloro che sono stati protestati per mancato pagamento di effetti cambiari o per emissione di assegni a vuoto negli ultimi 5 anni dalla data del bando e dell'invito;

d. coloro che si trovino in uno stato di interdizione giudiziale o legale;

e. coloro che non sono in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;

f. coloro che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni ad una Pubblica Amministrazione;

g. coloro che si trovano in una delle cause ostative di cui all'[art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575](#);

h. coloro che, per avere un rapporto di locazione in corso o risolto con la Regione Calabria, si trovino nei confronti della stessa in condizioni di morosità nel pagamento del canone e/o delle spese condominiali.

3. Le offerte sono immediatamente vincolanti per chi le formula, mentre la Regione Calabria risulterà vincolata solo con la determinazione a contrattare previa verifica dell'insussistenza delle cause ostative di cui al presente articolo.

Art. 12

Stipulazione del contratto.

1. Con comunicazione di accettazione dell'offerta, la Regione Calabria invita l'acquirente a scegliere un notaio di fiducia per la stipulazione del contratto di compravendita, assegnando un termine di decadenza. Le spese notarili sono a carico dell'acquirente.

2. La firma del contratto compete al dirigente generale del Dipartimento competente alla gestione del patrimonio disponibile o a suo delegato.

3. Il prezzo deve essere corrisposto secondo le modalità indicate nel bando o nell'invito, nell'ambito dei seguenti criteri:

a. almeno tre giorni prima della stipula del contratto di compravendita e in tal caso il dirigente competente è autorizzato a rilasciare quietanza;

b. con una dilazione temporale massima di un anno dalla stipula del contratto a favore di enti e organismi pubblici con versamento minimo al rogito del 30% del prezzo;

c) con una dilazione congrua, su istanza dell'interessato che versi in condizioni di temporanea difficoltà economica ai sensi dell'[art. 44 L.R. 12 giugno 2009 n. 19](#), certificata sulla base della documentazione prevista al comma 3 citato articolo. L'istanza deve essere proposta alla struttura competente in materia di patrimonio. Il dirigente responsabile di tale struttura, in esito ad apposita istruttoria, dispone la dilazione di pagamento con proprio atto amministrativo, ove sono indicate - fra l'altro - le modalità e la durata della rateizzazione [\(8\)](#).

4. Il pagamento della parte dilazionata del prezzo comprensivo di interessi legali dovrà essere garantito a prima richiesta da apposita fideiussione bancaria o assicurativa o da altra garanzia. In tal caso viene stipulato contratto con patto di riservato dominio ai sensi dell'art. 1523 e ss.cc. sino a pagamento dell'ultima rata del prezzo.

5. La cauzione provvisoria dei concorrenti non aggiudicatari viene svincolata entro 40 giorni dall'approvazione del verbale di gara. La cauzione provvisoria del

concorrente aggiudicatario viene trattenuta e funge da caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c. in caso di rifiuto a dar seguito alla compravendita.

(8) Lettera aggiunta dal punto 5, [Reg. reg. 24 febbraio 2014, n. 2.](#)

Art. 13

Cessioni a titolo gratuito e a prezzo agevolato o simbolico.

1. Le cessioni a titolo gratuito e a prezzo agevolato o simbolico potranno avvenire solo a favore di enti e organismi pubblici e con vincolo a pubbliche finalità, previa deliberazione della Giunta regionale congruamente motivata.

Art. 14

Controversie pendenti.

1. In caso di alienazione di beni immobili che siano oggetto di controversia pendente tra il soggetto intenzionato ad acquistare l'immobile e la Regione Calabria, la stipulazione del contratto di compravendita implica e comporta l'abbandono della vertenza e la rinuncia a qualsiasi azione ad essa connessa, in virtù della stipula del contratto.

Art. 15

Costituzione fondo immobiliare.

1. Nell'ambito della valorizzazione del Patrimonio di proprietà Regionale ed ai fini della sostenibilità delle azioni programmatiche coerenti con gli obiettivi di sviluppo dell'Amministrazione, la Regione Calabria, fermo restando quanto previsto dall'[art. 13, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#), si riserva la facoltà di costituire un "fondo immobiliare ad apporto", così come regolamentato dal [D.Lgs. n. 58/1998](#) (TUF) e dai relativi provvedimenti di attuazione predisposti dalla Banca d'Italia, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla CONSOB.

2. La costituzione del fondo avverrà tramite il conferimento di beni immobili di proprietà, individuati con criteri prestabiliti, all'interno del patrimonio del fondo medesimo.

3. La valorizzazione dei beni immobiliari permetterà, nel rispetto delle regole del patto di stabilità, la liberazione di risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione di nuovi investimenti, tra cui gli interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche e progetti speciali.

Art. 16

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.